COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (II) - FINANZE E TESORO (VI)

IX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 MARZO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE RICCIO

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine (2344);

ALMIRANTE ed altri: Modifica delle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1947, n. 1417, concernente la potestà tributaria dei comuni in materia di pubbliche affissioni e pubblicità affine. (2481) 101

PRESIDENTE . 101, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 119, 121, 122, 123
ANGELINO PAOLO 111, 116, 121
BIMA 122
BORIN 120
CARRASSI . 106, 107, 108, 110, 113, 119, 120
CURTI AURELIO 115, 120, 121, 123
GREPPI 114
GRILLI GIOVANNI 107, 108
RAUCCI 106, 108
RUSSO SPENA 116
SANNICOLÒ 105, 111, 120
TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 108, 109, 110, 111, 112, 113, 121, 122
VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione* . 103, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 119, 120, 121, 122
VILLA GIOVANNI 112, 120, 121

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori PARRI ed altri: Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96 e della legge 8 novembre 1956. n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro famigliari superstiti. (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2800). 130

PAG.

PRESIDENTE 130, 131
NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore per la VI Commissione* 131
TOROS, *Relatore per la II Commissione* . 131
TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 131

Votazione segreta:

PRESIDENTE 132

La seduta comincia alle 9,40.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine (2344) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Almirante ed altri: Modifica delle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1947, n. 1417, concernente la potestà tributaria dei comuni in materia di pubbliche affissioni e pubblicità affine (2481).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine » (2344) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Almirante ed altri: « Modifica delle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1947, n. 1417, concernente la potestà tributaria dei comuni in materia di pubbliche affissioni e pubblicità affine » (2481).

Nella precedente seduta ci fermammo all'approvazione dell'articolo 27 accantonando alcuni emendamenti che riguardavano esenzioni o riduzioni del pagamento dei tributi. Comunico che il Relatore Valsecchi ha presentato un nuovo articolo, il 27-*bis*, che accoglie in parte le richieste di esenzione e di riduzione proposte nei vari emendamenti.

Do, ora, lettura degli emendamenti che erano stati accantonati e che, come ho detto, sono stati rielaborati dal Relatore Valsecchi nel nuovo articolo aggiuntivo.

I deputati Carrassi e Sannicolò avevano presentato i seguenti emendamenti:

« *All'articolo 7 dopo le parole*: pubblico spettacolo, *aggiungere le altre*: conferenze e riunioni »;

« *All'articolo 8 dopo le parole*: pubblico spettacolo, *aggiungere le altre*: conferenze e riunioni »;

A firma del deputato Angelino Paolo era stato presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere un articolo* 8-bis *del seguente tenore:*

« Alle affissioni effettuate per conto dei partiti, delle associazioni politiche, culturali e religiose i comuni dovranno concedere una riduzione non inferiore al 30 per cento sulla tariffa dell'imposta sulla pubblicità ».

A firma dei deputati Carrassi e Sannicolò vennero presentati questi emendamenti:

« *Aggiungere un articolo* 24-bis *del seguente tenore:*

« Le esenzioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, restano in vigore. Sono, inoltre, esenti dal pagamento dei diritti di affissione:

a) le epigrafi mortuarie;

b) gli avvisi esposti in qualunque parte di un fabbricato che si riferiscono ad affitti, vendite, o cessioni di locali esistenti nel fabbricato medesimo;

c) i manifesti per spettacoli, conferenze e riunioni affissi all'interno del locale o dei recinti, ove gli spettacoli o riunioni hanno luogo e limitatamente ad una superficie di 12 metri quadrati ».

A firma dei deputati Raucci e Vestri è stato, poi, presentato un emendamento all'articolo 24-*bis*:

« *All'articolo 24*-bis, *comma* c), *sopprimere le parole*: conferenze e riunioni ».

« *All'articolo 24*-bis *aggiungere il seguente inciso:*

« *d*) i manifesti per riunioni, conferenze e comizi indetti da partiti politici o organizzazioni sindacali ».

A firma del deputato Carassi è stato proposto quest'altro emendamento:

« *Aggiungere il nuovo articolo 24*-ter:

« Le riduzioni di tariffa previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, restano in vigore per le categorie ivi previste e possono oscillare tra un minimo del 40 e un massimo dell'80 per cento delle tariffe di cui alla presente legge.

Di tali riduzioni possono godere i manifesti dei partiti politici e organizzazioni sindacali esposti in periodo diverso da quello elettorale ».

A firma dei deputati Grilli Giovanni e Sannicolò è stato presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere il nuovo articolo 24*-quater:

« Le tariffe massime di cui all'articolo precedente sono ridotte della metà quando chi si vale del servizio delle pubbliche affissioni è un artigiano iscritto all'albo ».

Do, infine, lettura dell'articolo 27-*bis*, presentato dal Relatore Valsecchi:

« *Aggiungere il nuovo articolo 27*-bis:

« Sono esenti dal pagamento di diritti di affissione:

a) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;

b) i manifesti delle amministrazioni dello Stato e delle regioni, province e comuni in materia di tributi;

c) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche ed amministrative;

e) ogni altro manifesto od atto delle autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria per disposizione di legge;

f) i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici gratuiti regolarmente autorizzati;

g) i manifesti, le tabelle e gli avvisi esposti all'esterno delle stazioni ferroviarie sia statali, sia concesse all'industria privata e delle imprese di trasporti marittimi, lacuali ed

aerei che riguardano il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci;

h) i manifesti, gli avvisi ed ogni pubblicazione eseguita a cura delle autorità religiose agli ingressi, sulle porte ed all'esterno degli edifici destinati al culto che riguardino il governo spirituale dei fedeli.

Per tutti gli altri manifesti delle autorità di cui al precedente comma che non rientrano nelle categorie suindicate, va applicata una riduzione non superiore al 50 per cento delle relative tariffe.

Per i manifesti relativi a conferenze, riunioni, affissi all'ingresso dei locali o dei recinti in cui le manifestazioni hanno luogo, è applicata per ciascun foglio ed a giorno la rispettiva tariffa ridotta al 30 per cento.

Per la pubblicità delle associazioni a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche, nonché per quella eseguita per gli spettacoli a totale beneficenza, festeggiamenti patriottici e scopi analoghi, i comuni dovranno concedere una riduzione non superiore al 30 per cento sulle misure delle relative tariffe.

Per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche italiane la riduzione delle relative tariffe dovrà essere non superiore al 30 per cento ».

L'onorevole Valsecchi ha facoltà di illustrare l'emendamento presentato e di esprimere il proprio parere sugli altri emendamenti.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Ho ritenuto opportuno richiamarmi all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, per cui l'articolo 27-*bis*, testè letto dal nostro Presidente non è altro che una rielaborazione di questo articolo 5 emendato ed integrato in quelle parti che, a mio giudizio, ed in accoglimento alle proposte fatte dagli onorevoli colleghi, andavano riviste.

Perciò, nello stampato che ho fatto distribuire, è stato riportato da un lato, quale testo a raffronto, l'articolo 5 del decreto del 1947 e, dall'altro, il nuovo testo da me proposto.

Accennerò, ora, brevemente alle modifiche da me apportate all'articolo 5 del decreto del 1947. Il punto *b*) del primo comma prevedeva la esenzione dai tributi per: « i manifesti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici in materia di tributi ». La dizione « enti pubblici » si è, però, prestata a numerose controversie: infatti, o con essa si intendeva dire « enti pubblici territoriali », ma questa locuzione fa parte delle nozioni di diritto amministrativo, senza essere recepita in alcun testo di legge, e non volevo essere io il primo a introdurre in una norma legislativa una definizione che appartiene normalmente alla teoria, ed allora bisognava specificarlo, oppure con questa formulazione si identificano le regioni, le province ed i comuni. Quest'ultima ipotesi mi è sembrata la più esatta, in quanto sappiamo che soltanto questi tre enti affiggono manifesti in materia di tributi. Ecco perché, per evitare qualsiasi possibile contestazione, ho creduto opportuno sostituire all'espressione « enti pubblici » l'altra, molto più chiara e certamente non suscettibile di contrasti interpretativi di « regioni, province e comuni ».

I punti *c*) e *d*) del nuovo articolo 27-*bis* son rimasti identici ai rispettivi punti *c*) e *d*) dell'articolo 5 del decreto legislativo dell'8 novembre 1947, n. 1417, mentre al punto *e*) del citato articolo ho ritenuto di sopprimere l'espressione: « o determinata da rilevanti motivi di pubblico interesse ».

Infatti, la norma contenuta nella lettera *e*) precisa che è esente dal pagamento dei diritti di affissione « ogni altro manifesto od atto delle autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria per disposizioni di legge... ». E, fin qui *dura lex, sed lex*. Ma proseguiva con l'inciso: « o determinata da rilevanti motivi di pubblico interesse ». Questa espressione, se mantenuta nel testo, avrebbe aperto la porta ad una serie di situazioni di tale discrezionalità da complicare notevolmente i rapporti tra amministrazione concedente e concessionari delle pubbliche affissioni.

Io ritengo che sia nostro compito, rivedendo tutte queste norme, di rendere le disposizioni il più possibile chiare, abolendo quel tanto di discrezionalità che non si riesce a configurare in ipotesi precise. Queste le ragioni che mi hanno portato a sopprimere l'inciso: « o determinate da rilevanti motivi di pubblico interesse ».

I punti *f*) e *g*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, restano invariati ed ho aggiunto un nuovo punto, l'*h*, che rappresenta soltanto un più esatto collocamento della norma già contenuta nel terzo comma dell'articolo 5 del decreto citato, e che dice: « Sono, altresì, esenti dal pagamento dei diritti di affissione i manifesti, gli avvisi ed ogni pubblicazione eseguita a cura delle autorità religiose negli ingressi e sulle porte ed all'esterno degli edi-

fici destinati al culto che riguardano il governo spirituale dei fedeli ».

Questo comma, che prevede una esenzione totale dai diritti di affissione, era stato collocato dopo il secondo comma che contempla delle riduzioni. Ho pensato bene che era logico inserire la norma in quella parte dell'articolo che tratta delle esenzioni e ciò in omaggio ad una più corretta sistematica.

Nel secondo comma dell'articolo 27-*bis* vi è, in rapporto al corrispondente testo del decreto del 1947, una importante innovazione.

Infatti alla formula « non inferiore al 50 per cento » ho sostituito l'altra « non superiore al 50 per cento delle relative tariffe ». Ciò in omaggio al principio sul quale abbiamo incardinato questo disegno di legge, e anche in omaggio al disposto della sentenza della Corte costituzionale, cioè, di fissare dei massimali. Ora, dire che una riduzione non può essere mai inferiore al 50 per cento, significa ammettere l'applicazione pratica di una riduzione anche di molto superiore al 50 per cento (potrebbe arrivare addirittura al 100 per cento). Se noi accettassimo, quindi, il testo della norma contenuta nel decreto legislativo del 1947 indrodurremmo un nuovo sistema di esenzione, atteggiato con una formulazione diversa. Siccome intendiamo evitare proprio questo caso, fissiamo un limite oltre il quale non è possibile andare. Questo è il senso della formula da me proposta: « non superiore al 50 per cento delle relative tariffe », con la quale credo di aver recepito, onorevole Carrassi, anche il suo emendamento. Ella proponeva una riduzione dal 40 all'80 per cento; io ritengo che la formula. « non superiore a... », ci metta, salvo l'accordo sulla misura, in condizioni di accogliere quanto ella ha inteso suggerire con il suo emendamento contenuto nell'articolo aggiuntivo 24-*ter*.

Passiamo, ora, al terzo comma dell'articolo 27-*bis* da me proposto che è nuovo rispetto al testo dell'articolo 5 del decreto legislativo del 1947. In questo comma ho accolto il principio contenuto sia in un emendamento Carrassi, sia nell'emendamento a firma del deputato Angelino Paolo ed in quello proposto dai deputati Raucci e Vestri. Do lettura del nuovo comma: « Per i manifesti relativi a conferenze, riunioni, affissi all'ingresso dei locali o dei recinti in cui le manifestazioni hanno luogo è applicata per ciascun foglio ed a giorno la rispettiva tariffa ridotta al 30 per cento ».

Come gli onorevoli colleghi noteranno, in questo comma, per la prima volta, appare la norma per la quale le tariffe - quale esse siano - vengono ridotte del 30 per cento e questo stesso ammontare della riduzione è fissato anche in due commi successivi.

Il motivo di questo limite del 30 per cento deriva dall'esame da me fatto degli emendamenti, presentati dai vari colleghi, e delle norme in vigore. Consentitemi di esporre il mio ragionamento prendendo le mosse dall'articolo 24-*bis* presentato dagli onorevoli Carrassi e Sannicolò che dice: « Le esenzioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, restano in vigore. Sono, inoltre, esenti dal pagamento dei diritti di affissione:

a) le epigrafi mortuarie;

b) gli avvisi esposti in qualunque parte di un fabbricato che si riferiscono ad affitti, vendite, o cessioni di locali esistenti nel fabbricato medesimo;

c) i manifesti per spettacoli, conferenze e riunioni affissi all'ingresso del locale o dei recinti, ove gli spettacoli o riunioni hanno luogo e limitatamente ad una superficie di 12 metri quadrati ».

Desidero far osservare che le esenzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, che i presentatori propongono di mantenere in vigore, noi le abbiamo già accolte in sede di esame dell'articolo 1 di questo disegno di legge quando abbiamo approvato il nuovo ultimo comma che si richiama, appunto, a tale articolo 3, statuendo che nulla è innovato alle norme in esso contenute, per cui è superfluo ripetere, ancora una volta, quanto già stabilito.

Circa le esenzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, ricordo che esso dispone quanto segue:

« I comuni non possono sottoporre al pagamento dei diritti di pubblicità le affissioni e le forme pubblicitarie di qualsiasi natura eseguite direttamente e comunque visibili o percettibili fuori degli abitati, lungo le strade statali, lungo le autostrade e sul suolo di proprietà autostradale ovvero lungo le linee ferroviarie, sia statali, sia concesse all'industria privata, nonché le affissioni e la pubblicità eseguite nell'interno delle stazioni e nelle altre sedi delle ferrovie ».

Di questo argomento abbiamo discusso in sede di esame dell'articolo 21 del nostro disegno di legge che è stato soppresso, in quanto superfluo, dato che, in materia, rimane in vigore la legislazione in atto esistente.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 5, sempre del decreto legislativo del Capo prov-

visorio dello Stato, questo articolo è stato riportato nel testo del nuovo articolo da me proposto, che stiamo esaminando.

Da tutto ciò deriva che i richiami fatti nel primo comma dell'articolo 24-*bis* presentato dagli onorevoli Carrassi e Sannicolò sono, a mio avviso, superflui.

Andiamo, adesso, al merito e vediamo i nuovi casi di esenzione che il deputato Carrassi intende sottoporre al nostro esame. Alla lettera *a*) propone di estendere le esenzioni alle epigrafi mortuarie: ritengo che per epigrafe si debba intendere manifesto. Non sarei d'avviso di proporre un'esenzione perché si tratta di una delle fonti più redditizie per i comuni e c'è da rilevare che questa pubblicità viene fatta da una categoria di persone che, evidentemente, può sobbarcarsi l'onere della spesa, per cui non sarei d'avviso di accogliere questa proposta di esenzione.

Per quanto concerne il punto *b*) dell'articolo 24-*bis* proposto dai deputati Carrasi e Sannicolò, relativamente alla esenzione per gli avvisi esposti in qualunque parte di un fabbricato che si riferiscono ad affitti, vendite o cessioni di locali esistenti nel fabbricato medesimo, non sono d'accordo, infatti, qui siamo di fronte a delle vere e proprie operazioni commerciali: l'affitto, la vendita o la cessione di locali è una delle attività più lucrative e non mi pare che rientri fra quelle che meritino un apprezzamento nel senso di esentarle dal pagamento dei diritti di affissione.

Ritengo, invece, che potremmo accettare il suggerimento contenuto nella lettera *c*) per quanto riguarda i manifesti per spettacoli, conferenze e riunioni affissi all'ingresso dei locali o dei recinti, ove gli spettacoli o riunioni hanno luogo e limitatamente ad una superficie di 12 metri quadrati. Però, c'è da osservare che, per quanto concerne i manifesti degli « spettacoli », dobbiamo eliminare questo inciso, poiché già in sede di esame dell'articolo 8 ci siamo occupati delle agevolazioni da accordare ai pubblici spettacoli che non riguardano soltanto quelli cinematografici. Penso, pertanto, che sia inutile introdurre di nuovo il termine « spettacoli » che potrebbe generare confusioni.

Per quanto si riferisce alle conferenze ed alle riunioni, bisogna rifarsi all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, secondo cui « per la pubblicità delle associazioni a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche. nonché per quella eseguita per gli spettacoli a totale beneficenza, festeggiamenti patriottici e scopi analoghi, i comuni dovranno concedere una riduzione non inferiore al 30 per cento sulle misure delle tariffe ».

Se noi consentiamo una riduzione del 30 per cento per queste organizzazioni a carattere nazionale, mi sembra difficile poter concedere ai manifesti per conferenze e riunioni una riduzione superiore.

Per quanto concerne la pubblicità dei partiti, mi riferisco all'ultimo comma del mio articolo 27-*bis*, tenendo presente che nel testo dell'articolo 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato è detto: « Per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche italiane in periodi di elezione la riduzione sulle tariffe dovrà essere non inferiore al 50 per cento ». L'espressione « in periodi di elezione » è ormai superata, dopo la pubblicazione della legge 4 aprile 1956, n. 212, che esenta dal pagamento dei diritti la pubblicità dei partiti politici durante il periodo elettorale. Inoltre, per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche italiane, la riduzione delle relative tariffe dovrà essere non superiore al 30 per cento, ed è chiaro che questa disciplina regola la pubblicità in periodo non elettorale.

Ho finito, con la illustrazione dell'ultimo comma dell'articolo 27-*bis*, di esprimere anche il mio parere su gli altri emendamenti proposti. Mi sembra che il mio articolo aggiuntivo risponda, accogliendo i vari suggerimenti che mi sono pervenuti, a esigenze pratiche e legislative.

SANNICOLÒ. Mi sembra che sia stato presentato un emendamento riguardante anche la pubblicità degli artigiani.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Ha ragione, onorevole Sannicolò! C'è anche l'emendamento proposto dal deputato Grilli Giovanni, ma il mio parere è contrario. Faccio osservare che, in qualsiasi sede dove si parli di problemi fiscali, il procedere nelle imposizioni o nelle esenzioni per categorie mi persuade molto poco; anche perché, così facendo, non sempre si opera bene. Ritengo che se un artigiano ha bisogno della pubblicità per i propri prodotti, certamente non è un artigiano come può essere il piccolo barbiere, il piccolo calzolaio, il piccolo falegname, ma siamo di fronte a un artigiano che conserva solo il nome della categoria, mentre agisce come un piccolo industriale per cui l'emendamento proposto andrebbe a vantaggio solo di un particolare settore degli artigiani, quelli più « in grande » e penso che questo non sia l'indirizzo da seguire.

RAUCCI. Desidero insistere per l'accoglimento del mio emendamento, relativo alla esenzione totale dal pagamento dei tributi per i manifesti di convocazione di comizi e riunioni indette da partiti politici ed organizzazioni sindacali.

Ora, è vero che l'onorevole Relatore ha accolto il principio della riduzione della tariffa per le affissioni fatte dai partiti politici e dalle organizzazioni sindacali; io ritengo, però, che l'attività propagandistica dei partiti e delle organizzazioni debba andare assolutamente esente da qualsiasi tariffa. Mi si eccepirà che, in tal modo, i comuni dovrebbero sopportare in proprio gli oneri delle spese vive per questo tipo di affissione, ma la obiezione può essere superata collegandoci a quanto previsto dall'articolo 20, stabilendo, cioè, che i partiti politici e le organizzazioni sindacali possono essere autorizzati ad affiggere direttamente, in appositi spazi, i loro manifesti, senza sobbarcare, da un lato, i comuni delle inevitabili spese, e, dall'altro, senza dover pagare alcuna tassa per pubbliche affissioni. Questa mi sembra in fondo una normale attività prevista dalla Costituzione.

Vorrei, a proposito, sottolineare che il mio emendamento si riferisce soltanto a comizi e riunioni, escludendo quindi la propaganda generica, che rimane regolata da quanto previsto nell'ultimo comma dell'articolo 27-*bis* proposto dal Relatore Valsecchi.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. L'onorevole Raucci è contrario alla mia proposta di « riduzione » e sostiene la « esenzione totale »...

RAUCCI. Ripeto, onorevole Valsecchi, che il mio emendamento è limitato ai manifesti di convocazione di comizi e riunioni, rimanendo esclusa la propaganda generica, che rimane regolata, come da lei previsto.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno, onorevole Raucci, che ella formulasse un nuovo emendamento, in rapporto all'ultimo comma dell'articolo 27-*bis* proposto dall'onorevole Valsecchi.

RAUCCI. Si potrebbe dire: « manifesti per comizi e riunioni di partiti politici ed organizzazioni sindacali affissi a propria cura ».

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Non è possibile perché dicendo « ...affissi a propria cura », cioè a cura dei partiti politici, noi introdurremmo un concetto che è in netto contrasto con quanto abbiamo approvato all'articolo 2 del disegno di legge che stiamo discutendo, ove è detto che le pubbliche affissioni sono effettuate dai comuni.

CARRASSI. Io sono d'accordo sulla impostazione generale data dal Relatore Valsecchi al suo articolo 27-*bis*.

Entrando nel merito delle singole norme sono d'accordo sulle modifiche apportate nel nuovo articolo rispetto alle corrispondenti disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto del 1947 e, precisamente, al punto *b*) sostituire « e degli altri enti pubblici » con le parole « e delle regioni, province e comuni », ed al punto *e*) sopprimere l'inciso « o determinata da rilevanti motivi di pubblico interesse ».

Sono d'accordo, ancora, sulla trasposizione logica, creando il nuovo punto *h*), della esenzione per i manifesti delle autorità religiose.

Inoltre, per quanto concerne il secondo comma del nuovo articolo 27-*bis*: « Per tutti gli altri manifesti delle autorità di cui al comma precedente, che non rientrano nelle categorie suindicate, va applicata una riduzione non superiore al 50 per cento delle relative tariffe », condivido le ragioni per le quali l'onorevole Valsecchi ha preferito proporre un limite massimo anziché un limite minimo. È evidente che se si fosse lasciato un limite minimo non si poteva escludere la possibilità teorica di arrivare, invece che alla disciplina di una riduzione, a creare una nuova esenzione. Per conto mio, sono pronto ad accogliere il principio del Relatore di rimanere sul terreno delle riduzioni e, salvo opinione contraria di altri colleghi, non troverei difficoltà ad accettare il limite massimo del 50 per cento. Però, prima di arrivare alla determinazione del tipo di affissione che può usufruire della massima agevolazione, riterrei opportuno considerare la possibilità della esenzione dal pagamento dei tributi anche per manifesti di altre categorie.

Questa mia posizione può essere una subordinata a quella più drastica dell'onorevole Raucci, e chiarisco subito il mio pensiero. Noi abbiamo già deciso, per quanto riguarda i pubblici spettacoli – attività squisitamente commerciale – una differenziazione nella applicazione della tassa; abbiamo, cioè, deciso che le affissioni effettuate all'esterno dei locali destinati a questo tipo di attività sono esenti dal pagamento dei diritti di affissione. Abbiamo, inoltre, deciso che lo stesso criterio valga per manifesti ed avvisi delle autorità religiose, quando detti manifesti siano affissi sulle porte ed all'interno degli edifici destinati al culto.

Non vedo, quindi, perché questo principio, che prevede la esenzione per le affissioni effettuate direttamente sugli ingressi o sulle

facciate dei locali ove si svolgono le varie attività sopra citate, non debba valere anche per le manifestazioni di altre categorie.

Mi pare che, dal momento che stiamo cercando di essere logici e di strutturare un testo organico che non presenti delle norme contradditorie, se non venisse accolta la tesi più radicale sostenuta dall'onorevole Raucci, dovrebbe almeno essere accettata la mia.

Sulla questione della entità della riduzione da accordare per le pubblicità dei partiti politici, vorrei rilevare una sola cosa. Sono d'accordo, come ho già detto, sulla fissazione di un limite massimo al posto di quello minimo oggi ancora in vigore, ma limitando questo massimo al solo 30 per cento si grava notevolmente sui partiti per due ordini di motivi: il primo è che la riduzione del 30 per cento è di per sé alquanto esigua ed inferiore a quella attuale; il secondo, poi, consiste nel fatto che questa esigua riduzione va applicata non sulle tariffe oggi in vigore, ma su tabelle che sono state da noi concordemente triplicate. Il nuovo aggravio è veramente notevole perché si va da una teorica esenzione totale, in forza della norma che oggi prevede una riduzione « non inferiore a... », ad un aumento medio pari a 200 volte il costo attuale delle affissioni.

Vorrei che i colleghi delle Commissioni riflettessero sul fatto che mantenere una riduzione non superiore al 30 per cento annullerebbe tutte le agevolazioni sin'ora concesse.

PRESIDENTE. Sostanzialmente ella si rifà all'emendamento Angelino Paolo...

CARRASSI. Ritengo che la riduzione debba essere elevata almeno al 70 per cento.

PRESIDENTE. Dato che l'onorevole Angelino Palolo diceva nel suo emendamento: non inferiore al 70 per cento, quindi sostanzialmente ella si viene a trovare sulla sua posizione.

CARRASSI. Desidererei conoscere quale sia l'orientamento delle Commissioni in merito alla percentuale delle riduzioni, qualora non venisse accolto l'emendamento a firma del collega Raucci che propone la esenzione totale dal pagamento dei tributi per le affissioni dei partiti e delle organizzazioni sindacali.

Sono d'accordo che i comuni debbano percepire un corrispettivo per le spese vive di affissione, ma in questo caso non si deve parlare di tributo.

GRILLI GIOVANNI. Credo opportuno aggiugere, dato che sin ora si è parlato soprattutto di pubblicità dei partiti, che analogo discorso vale anche per i sindacati, che dovrebbero godere di un trattamento per lo meno similare.

Non illustro la cosa perché mi sembra evidente: i sindacati, più dei partiti, tutelano gli interessi di determinate categorie. Ma io sono del parere, inoltre, riprendendo quanto è contenuto nell'emendamento proposto dal deputato Angelino Paolo, che propone una riduzione non inferiore del 30 per cento per le affissioni effettuate dalle associazioni culturali, che anche queste organizzazioni dovrebbero godere della esenzione totale.

Abbiamo associazioni culturali di ogni tipo, in ogni provincia ed in molti comuni, che vivono con mezzi raccolti fra cittadini che ben si sobbarcano di questo onere pur di aiutare il diffondersi della cultura. Non mi sembra, pertanto, che queste associazioni culturali, che si propongono così alti scopi, debbano essere gravate più di quanto lo siano i partiti e i sindacati. Quindi, propongo un emendamento aggiuntivo all'emendamento Raucci e, precisamente, il seguente: « *Dopo le parole*: indetti da partiti politici o organizzazioni sindacali, *aggiungere le altre*: e culturali ».

Per quanto riguarda gli artigiani, essi, in molti casi, anziché essere dei lavoratori in proprio, lavorano per conto di aziende, che hanno più convenienza a passare delle commissioni agli artigiani, nei casi in cui non sia possibile il lavoro in serie, e ciò per il vantaggio dei costi inferiori, per non avere personale dipendente, ecc. Ed è così che molte aziende artigiane sono passate alle dipendenze di grandi società industriali. Per fortuna non in tutte le parti gli artigiani si trovano in queste condizioni; per esempio, nel comasco i mobilieri resistono, fanno molti sforzi e riescono a tenere testa a volte alle grandi aziende che producono gli stessi articoli. Lo stesso discorso vale nel campo del ferro battuto.

Queste aziende artigiane non sono molte, per cui mi auguro che le Commissioni non avranno difficoltà ad accogliere l'emendamento da me proposto e concedere una riduzione per queste categorie.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola sul punto relativo alle esenzioni dal pagamento dei tributi per la pubblicità, desidererei fare il punto della situazione.

Abbiamo, in primo luogo, l'emendamento a firma del deputato Raucci che propone – lo leggo nella forma con la quale mi è stato testè consegnato – « *All'articolo 27-bis, primo comma, dopo la lettera* h) *aggiungere le seguenti parole*: *i*) i manifesti per riunioni, conferenze e comizi indetti da partiti politici o organizzazioni sindacali ». Ella, onorevole

Raucci, con questo emendamento intende abbandonare i suoi due emendamenti dei quali ho dato lettura all'inizio della seduta?

RAUCCI. Sì, signor Presidente, dato che questo emendamento, riferito all'articolo 27-*bis*, mi sembra che sia tecnicamente meglio collocato, dei due precedenti che venivano a modificare il nuovo articolo aggiuntivo proposto dal deputato Carrassi.

PRESIDENTE. Dopo l'emendamento del deputato Raucci viene quello, presentato durante la discussione, a firma del deputato Grilli Giovanni che dice: « *All'emendamento Raucci, dopo le parole*: indetti da partiti politici o da organizzazioni sindacali, *aggiungere le altre*: e culturali ».

Infine c'è l'emendamento a firma dei deputati Carrassi e Sannicolò che doveva formare un articolo 24-*bis*. Per maggiore chiarezza ne do lettura ancora una volta: « Le esenzioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, restano in vigore. Sono, inoltre, esenti dal pagamento dei diritti di affissione:

a) le epigrafi;

b) gli avvisi esposti in qualunque parte di un fabbricato che si riferiscono ad affitti, vendite o cessioni di locali esistenti nel fabbricato medesimo;

c) i manifesti per spettacoli, conferenze e riunioni affissi all'esterno del locale e dei recinti, ove gli spettacoli o riunioni hanno luogo e limitatamente ad una superficie di 12 metri quadrati ».

Ricordo che il Relatore Valsecchi ha già espresso parere contrario a questi emendamenti.

CARRASSI. La prego, signor Presidente, di prendere nota che rinuncio a tutto il mio emendamento salvo per quanto contenuto nella lettera *c*) con la esclusione delle parole « per spettacoli ». Pertanto il mio emendamento rimane così formulato: « *All'articolo* 27-*bis*, *primo comma*, *dopo la lettera* h) *aggiungere le seguenti parole*: i manifesti per conferenze o riunioni affissi all'ingresso dei locali o dei recinti ove le manifestazioni hanno luogo e limitatamente ad una superficie di 12 metri quadri ».

Naturalmente questo mio emendamento è subordinato a quello proposto dal collega Raucci.

PRESIDENTE. D'accordo! Gradirei sentire in materia il parere del Sottosegretario di Stato.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In linea di massima, posso affermare, a nome del Governo, di concordare con l'emendamento proposto dal Relatore Valsecchi che incorpora e riassume buona parte degli emendamenti presentati da altri onorevoli colleghi. Questo emendamento, in sostanza, chiarisce nel modo più evidente la portata delle esenzioni.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dall'onorevole Raucci, che mira ad estendere l'esonero dal pagamento dei tributi ai manifesti di convocazione di comizi e riunioni, il Governo è d'avviso contrario, in quanto tali esenzioni già sussistono per il periodo elettorale.

Sono, invece, d'accordo che queste manifestazioni pubblicitarie dei partiti in tempo normale godano del beneficio di una determinata riduzione tariffaria anche perché non dobbiamo perdere di vista quello che è lo scopo primario della legge che stiamo elaborando: assicurare degli introiti alle casse comunali. Ora, se essicchiamo questi cespiti, otteniamo l'effetto nettamente contrario a quello che ci eravamo proposto. Appunto, per questo motivo, sono contrario all'emendamento dell'onorevole Raucci.

PRESIDENTE. Onorevole Raucci, ella insiste sul suo emendamento?

RAUCCI. Insisto, signor Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Grilli Giovanni, ella insiste nel suo emendamento?

GRILLI GIOVANNI. Non insisto, signor Presidente, in quanto il mio intendimento era quello di ottenere delle riduzioni per le affissioni che interessano le manifestazioni culturali e non anche l'esonero totale.

PRESIDENTE. Va bene, allora ella si riserva di presentarlo quando discuteremo l'ultimo comma dell'articolo 27-*bis*.

GRILLI GIOVANNI. D'accordo.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Carrassi, mantiene il suo emendamento che è praticamente condizionato all'esito che avrà l'emendamento del deputato Raucci?

CARRASSI. Lo mantengo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Procedo ora alla votazione dell'articolo 27-*bis* proposto dal Relatore Valsecchi. Do lettura e pongo in votazione il primo comma:

« Sono esenti dal pagamento di diritti di affissione:

a) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;

b) i manifesti delle amministrazioni dello Stato e delle regioni, province e comuni in materia di tributi.

c) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche ed amministrative;

e) ogni altro manifesto od atto delle autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria per disposizione di legge;

f) i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici gratuiti regolarmente autorizzati;

g) i manifesti, le tabelle e gli avvisi esposti all'esterno delle stazioni ferroviarie sia statali, sia concesse all'industria privata e delle imprese di trasporti marittimi, lacuali ed aerei che riguardano il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci;

h) i manifesti, gli avvisi ed ogni pubblicazione eseguita a cura delle autorità religiose agli ingressi, sulle porte ed all'esterno degli edifici destinati al culto che riguardino il governo spirituale dei fedeli ».

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Raucci che se, approvato, diventerà la lettera *i*) del primo comma:

« *All'articolo* 27-bis, *primo comma, dopo la lettera* h) *aggiungere le seguenti parole*: manifesti per riunioni, conferenze e comizi indetti da partiti politici o organizzazioni sindacali ».

Ricordo che è stato espresso il parere contrario dal Relatore e dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo, allora, in votazione l'emendamento subordinato proposto dal deputato Carrassi, che dice:

« *All'articolo* 27-bis, *primo comma, dopo la lettera* h) *aggiungere le seguenti parole*: *i*) manifesti per conferenze e riunioni affissi all'ingresso del locale o dei recinti ove le manifestazioni hanno luogo e limitatamente a una superficie di 12 metri quadrati ».

(*Non è approvato*).

Do lettura e pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 27-*bis* sul quale non vi sono osservazioni o emendamenti:

« Per tutti gli altri manifesti delle autorità di cui al precedente comma, che non rientrano nelle categorie suindicate, va applicata una riduzione non superiore al 50 per cento delle relative tariffe ».

(*È approvato*).

Passiamo, ora, al terzo comma, cioè a quella parte dell'articolo 27-*bis* che prende in considerazione le riduzioni entro il limite generale del 30 per cento, da concordare, invece, nei casi di affissioni fatte da determinati enti o associazioni.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Nel fissare queste riduzioni – che in linea di massima sono recepite dal decreto del 1947 – sono stato guidato dal seguente ragionamento: è indubbio che noi, agevolando con esenzioni o con riduzioni le affissioni di determinati gruppi, enti o categorie, incentiviamo il ricorso alla pubblicità, ma ogni incentivo attuato in questa forma, dato che lo spazio per le affissioni è quello che è, assume un aspetto contrario, negativo, a tutto danno della pubblicità pagante la piena tariffa, che potrebbe anche diminuire di fronte a troppo larghe agevolazioni concesse alle categorie ed agli enti, già ricordati, che sarebbero spinte, dato il basso costo – per loro – a riempire tutti gli spazi con manifesti ed avvisi.

Non dobbiamo perdere di vista il fatto che stiamo elaborando un provvedimento il cui fine principale, vorrei dire esclusivo, è quello di alimentare questa fonte di reddito per i comuni.

Mi sapreste voi dire quanti sarebbero, se arrivassimo a riduzioni del 70 per cento (considerati anche i manifesti per i quali vi è la esenzione), gli spazi disponibili ai fini della piena riscossione dei diritti di affissione, per i comuni?

Propongo di sostituire in questo comma le parole « la rispettiva tariffa ridotta al 30 per cento » con le seguenti che mi sembrano più esatte: « la relativa tariffa ridotta in misura non superiore al 30 per cento ».

PRESIDENTE. Il parere del Governo su questo terzo comma?

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo dichiaro di essere favorevole al terzo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 27-*bis* che, con la modifica formale testé proposta dal Relatore Valsecchi, rimane così formulato:

« Per i manifesti relativi a conferenze, riunioni, affissi all'ingresso dei locali o dei recinti in cui le manifestazioni hanno luogo, è

applicata per ciascun foglio ed a giorno la relativa tariffa ridotta in misura non superiore del 30 per cento ».

(*È approvato*).

Passiamo, ora, al penultimo comma. Ne do lettura:

« Per la pubblicità delle associazioni di carattere nazionale, delle Società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche, nonché per quella eseguita per gli spettacoli a totale beneficenza, festeggiamenti patriottici e scopi analoghi, i comuni debbono concedere una riduzione non superiore al 30 per cento sulle misure delle tariffe ».

A questo comma il deputato Carrassi ha proposto il seguente emendamento:

« *All'articolo* 27-bis, *quarto comma, sostituire le parole*: non superiore al 30 per cento, *con le altre*: non superiore del 70 per cento ».

Onorevole Carrassi, desidera illustrarlo?

CARRASSI. No, signor Presidente.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Sono contrario per i motivi già prima detti.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo dichiaro di essere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Carrassi del quale ho dato testé lettura.

(*Non è approvato*).

Il deputato Carrassi mi ha, in questo momento, presentato il seguente emendamento di carattere semplicemente formale:

« *Sostituire le parole*: una riduzione non superiore al 30 per cento sulle misure delle relative tariffe, *con le altre*: non superiore del 30 per cento sulle misure delle relative tariffe ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo, ora, in votazione il quarto comma dell'articolo 27-*bis* che a seguito dell'emendamento testé approvato rimane, pertanto, così formulato:

« Per la pubblicità delle associazioni a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche, nonché per quella eseguita per gli spettacoli a totale beneficenza, festeggiamenti patriottici e scopi analoghi, i comuni dovranno concedere una riduzione non superiore del 30 per cento sulle misure delle relative tariffe ».

(*È approvato*).

Passiamo, ora, all'ultimo comma dell'articolo 27-*bis*. Ne do lettura:

« Per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche italiane la riduzione sulle tariffe dovrà essere non superiore al 30 per cento ».

A questo comma sono stati presentati i seguenti emendamenti: a firma del deputato Grilli Giovanni:

« *All'ultimo comma dell'articolo* 27-*bis dopo le parole*: associazioni politiche, *aggiungere le altre*: sindacali, culturali e religiose ».

Questo emendamento è simile a quello già presentato dal deputato Angelino Paolo, quando propose di aggiungere al disegno di legge un nuovo articolo 8-*bis* dal seguente tenore: « Alle affissioni effettuate per conto dei partiti delle associazioni politiche, culturali e religiose i comuni dovranno concedere una riduzione non inferiore al 30 per cento sulla tariffa dell'imposta sulla pubblicità ».

Segue, poi, l'emendamento proposto dal deputato Carrassi con il suo articolo aggiuntivo 24-*ter* che dice:

« Le riduzioni di tariffa previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, restano in vigore per le categorie ivi previste e possono oscillare tra un minimo del 40 e un massimo dell'80 per cento delle tariffe di cui alla presente legge.

Di tali riduzioni possono godere i manifesti dei partiti politici e organizzazioni sindacali esposti in periodo diverso da quello elettorale ».

Ancora, a firma dei deputati Greppi ed Angelino Paolo è stato presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire l'ultimo comma dell'articolo* 27-*bis con il seguente*:

« Per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche italiane, la riduzione delle relative tariffe dovrà essere non superiore al 50 per cento ».

Infine, il deputato Grilli Giovanni ha proposto il seguente emendamento:

« *All'articolo* 27-bis *aggiungere il comma:*

« Le tariffe massime di cui alla presente legge sono ridotte della metà quando chi si

vale del servizio delle pubbliche affissioni è un artigiano inserito all'albo ».

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Per quanto concerne la estensione delle riduzioni ai manifesti delle associazioni sindacali, culturali e religiose mi rimetto al parere delle Commissioni, ma sono pienamente contrario a concedere riduzioni superiori del 30 per cento.

SANNICOLÒ. Vorrei far presente al Relatore che se l'ultimo comma dell'articolo 27-*bis* fosse approvato così come è formulato noi statuiremmo delle condizioni ben più pesanti e difficili delle attuali. Basterebbe pensare a ciò che accadrebbe per esempio, nel mio comune dove, oggi, i partiti ed i sindacati godono di una riduzione del 60 per cento !

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Io, nel proporre il 30 per cento come riduzione massima mi sono, come prima cosa, posto un interrogativo: è preminente l'interesse dei comuni o debbo dare la precedenza ad altre ragioni ?

Mi è sembrato di contemperare le diverse esigenze fissando la riduzione nella misura del 30 per cento.

D'altronde, abbiamo concesso una riduzione non superiore al 50 per cento per tutti i manifesti delle autorità quando gli avvisi, non rientrino nelle categorie delle esenzioni. Mi pare, quindi, giusto fissare un limite diverso per i manifesti di enti, associazioni, partiti politici, organizzazioni sindacali, culturali e religiose.

Non credo che il mio ragionamento sia privo di fondamento, in ogni modo le nostre Commissioni sono sovrane in materia.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo dichiaro di concordare con quanto detto dal Relatore Valsecchi.

PRESIDENTE. Passiamo, ora, alla votazione dei singoli emendamenti cominciando da quelli sostitutivi per passare poi agli aggiuntivi.

L'emendamento proposto dal deputato Angelino Paolo lo divido in due parti: la prima che riguarda la estensione delle riduzioni ai manifesti delle associazioni culturali e religiose e la seconda circa l'ammontare delle riduzioni.

Do lettura, e pongo in votazione questa seconda parte:

« I comuni dovranno concedere una riduzione non inferiore al 30 per cento sulla tariffa dell'imposta sulla pubblicità ».

(*Non è approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'emendamento a firma del deputato Carrassi:

« Le riduzioni di tariffa previste dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, restano in vigore per le categorie ivi previste e possono oscillare tra un minimo del 40 e un massimo dell'80 per cento delle tariffe di cui alla presente legge.

Di tali riduzioni possono godere i manifesti dei partiti politici e organizzazioni sindacali esposti in periodo diverso da quello elettorale ».

(*Non è approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'emendamento a firma dei deputati Greppi e Angelino Paolo.

« Per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche italiane, la riduzione delle relative tariffe dovrà essere non superiore al 50 per cento ».

(*Non è approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 27- *bis*:

« Per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche italiane la riduzione delle relative tariffe dovrà essere non superiore al 30 per cento ».

(*È approvato*).

Il deputato Carrassi mi ha presentato il seguente emendamento di carattere formale:

« *All'articolo* 27-bis, *ultimo comma, sostituire le parole*: non superiori al 30 per cento, *con le altre*: non superiore del 30 per cento ».

(*È approvato*).

Do, ora, lettura dell'emendamento aggiuntivo a firma del deputato Grilli Giovanni:

« *All'ultimo comma dell'articolo 27-bis dopo le parole*: associazioni politiche, *aggiungere le altre*: sindacali, culturali e religiose ».

Questo emendamento assorbe praticamente la prima parte di quello presentato dal deputato Angelino Paolo che è del seguente tenore: « Alle affissioni effettuate per conto dei partiti, delle associazioni politiche, culturali e religiose... ».

Onorevole Angelino Paolo, ella aderisce all'emendamento proposto dal deputato Grilli Giovanni ?

ANGELINO PAOLO. Sì, signor Presidente?

PRESIDENTE. Pongo, dunque, in votazione l'emendamento Grilli Giovanni al quale ha aderito il deputato Angelino Paolo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 27-*bis* che, a seguito degli emendamenti testé approvati, risulta così formulato:

« Per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose italiane, la riduzione delle relative tariffe dovrà essere non superiore del 30 per cento ».

(*È approvato*).

VILLA GIOVANNI. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che la formulazione di questo ultimo comma potrebbe far sorgere dei dubbi circa l'esonero dal pagamento delle tasse di affissione cui godono i partiti politici durante il periodo delle campagne elettorali. Sarei del parere, per evitare contestazioni ed incertezze, di aggiungere ancora un comma a questo articolo.

Il mio emendamento è del seguente tenore:

« *All'articolo* 27-bis *aggiungere il seguente ultimo comma*:

« Nulla è innovato alle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 4 aprile 1956 n. 212 relative alla pubblicità dei partiti politici italiani in periodo di elezioni ».

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Sono d'accordo.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo dichiaro di essere d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura e pongo in votazione l'emendamento Villa Giovanni:

« *Alla fine dell'articolo* 27-*bis aggiungere il seguente comma*:

« Nulla è innovato alle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, relative alla pubblicità dei partiti politici italiani in periodo di elezioni ».

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'emendamento a firma dell'onorevole Grilli:

« *Alla fine dell'articolo* 27-bis *aggiungere il seguente comma*:

« Le tariffe massime di cui alla presente legge sono ridotte della metà quando chi si vale del servizio delle pubbliche affissioni è un artigiano iscritto all'albo ».

Ricordo alle Commissioni che per questo emendamento il Relatore ha già espresso il proprio parere contrario.

(*Non è approvato*).

Do lettura e pongo in votazione nel complesso l'articolo 27-*bis* che, a seguito degli emendamenti approvati, rimane così formulato:

« Sono esenti dal pagamento di diritti di affissione:

a) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;

b) i manifesti delle amministrazioni dello Stato e delle regioni, province e comuni in materia di tributi;

c) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche ed amministrative;

e) ogni altro manifesto od atto delle autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria per disposizioni di legge;

f) i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici gratuiti regolarmente autorizzati;

g) i manifesti, le tabelle e gli avvisi esposti all'esterno delle stazioni ferroviarie sia statali, sia concesse all'industria privata e delle imprese di trasporti marittimi, lacuali ed aerei che riguardano il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci;

h) i manifesti, gli avvisi ed ogni pubblicazione eseguita a cura delle autorità religiose agli ingressi, sulle porte ed all'esterno degli edifici destinati al culto che riguardino il governo spirituale dei fedeli.

Per tutti gli altri manifesti che non rientrano nelle categorie suindicate, va applicata una riduzione non superiore al 50 per cento delle relative tariffe.

Per i manifesti relativi a conferenze, riunioni, affissi all'interno dei locali o dei recinti in cui le manifestazioni hanno luogo, è applicata per ciascun foglio ed a giorno la relativa tariffa ridotta in misura non superiore del 30 per cento.

Per la pubblicità delle associazioni a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche, nonché per quella eseguita per gli spettacoli a totale beneficenza, festeggiamenti patriottici e scopi analoghi, i comuni dovranno concedere una riduzione non superiore al 30 per cento sulle misure delle relative tariffe.

Per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche sindacali, culturali e religiose italiane la riduzione delle relative tariffe dovrà essere non superiore del 30 per cento.

Nulla è innovato alle disposizioni, di cui all'articolo 7 della legge 4 aprile 1956 n. 212, relative alla pubblicità dei partiti politici italiani in periodo di elezioni ».

(*È approvato*).

Il Sottosegretario di Stato Troisi, a nome del Governo ha chiesto la parola. Ne ha facoltà.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I colleghi ricordano come nella precedente seduta sia stata approvata la soppressione dell'articolo 21. Senonché sono sorte delle perplessità perché l'articolo 21, in sostanza, rimetteva alla legislazione vigente tutto quanto riguarda la pubblicità del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e del Ministero dei trasporti. In merito ci sono state interpretazioni e giudizi diversi, per cui farò una dichiarazione a verbale in modo da eliminare ogni dubbio.

La pubblicità effettuata dall'amministrazione postale, telegrafica e telefonica, così come dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base a leggi speciali, non è soggetta alle imposte previste dalla presente legge. Questa dichiarazione vuole avere lo scopo di dare elementi di interpretazione nella pratica applicazione di questo nuovo testo di legge.

PRESIDENTE. Do atto al Sottosegretario di Stato Troisi della dichiarazione, ma credo non possano sorgere dubbi in proposito.

CARRASSI. Signor Presidente, vorrei che fosse posto a verbale che noi non concordiamo con le dichiarazioni rese dal Sottosegretario Troisi circa l'inoppugnabilità della interpretazione che deriva dalla soppressione che abbiamo fatto dell'articolo 21. Ritengo, invece, che il Governo debba emanare delle norme interpretative per evitare che le disposizioni contenute sia nel testo unico del 1931, sia nell'articolo 1 di questo disegno di legge, che abbiamo testé approvato, si trovino in contrasto con quanto disposto dall'ex articolo 21.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 28 e non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione:

« Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, resta in vigore nelle parti che non siano incompatibili o in contrasto con le norme previste dalla presente legge.

Le disposizioni contenute negli articoli 25 e 26 si applicano altresì per le contravvenzioni alle norme del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417.

È fatto salvo il pagamento dell'imposta erariale di pubblicità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342 ».

(*È approvato*).

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Onorevoli colleghi, prima di passare all'esame dell'articolo 29 desidero far presente un dubbio che è sorto in me e, che se ha fondamento, può trovar sede in un nuovo articolo da collocarsi dopo il 28, o meglio ancora potrà essere collocato, in sede di coordinamento, quale comma sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 1, che tratta appunto della materia.

Il mio dubbio è questo: sono venuto a conoscenza, tardivamente è vero, di una forma di conflitto esistente – che è stata portata più volte dinanzi al magistrato – circa l'esatta delimitazione tra la pubblicità affine e le pubbliche affissioni. Per la verità, leggendo l'articolo 201 del testo unico sulla finanza locale non si riesce a capire esattamente quale sia questo limite che deve segnare il confine tra i tributi dovuti per le insegne e ciò che è dovuto, invece, per la pubblicità affine. Di qui la contestazione sorta e abbiamo, al riguardo, sentenze esattamente contrastanti: secondo alcune è riconosciuta sottoponibile a tassa sulle insegne soltanto l'insegna collocata sul luogo dove si esercita l'attività professionale; per altre, invece, anche l'insegna collocata lontano dal luogo dove si esercita la professione, l'arte o il mestiere è sottoponibile a detta tassa.

Considerando la minore entità della tassa sulla insegna rispetto a quella sulla pubblicità affine, è comprensibile la confusione ed il disagio derivante. Bisognerebbe, perciò, chiarire meglio questo punto che interessa tutto il settore del commercio. Arrivati al punto in cui siamo della discussione del nostro disegno di legge o introduciamo, ora, un articolo nuovo oppure approviamo il concetto informatore di questo nuovo articolo e poi, per coordinamento, lo collocheremo in quello che rappresenta la sua sede più adatta.

La formula che si dovrebbe approvare, secondo me, sarebbe la seguente:

« Ai fini della presente legge non è considerata pubblicità affine la esposizione di insegne, soggette alle relative tasse, come previsto dall'articolo 201 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1935, n. 1175, intendendosi per tali le scritte, tabelle e simili a carattere

permanente su materia diversa dalla carta esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione, che contengano il nome dell'esercizio o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente o l'indicazione generica delle merci vendute ».

Così, evidentemente, quando non vi sarà più coincidenza fra luogo dove si esercita l'attività ed il posto ove è esposta l'insegna ovvero quando si andrà al di là della semplice indicazione del nome e della ragione sociale della ditta o della società, ecc. si rientrerà nel campo della pubblicità affine e dovrà essere corrisposta l'imposta secondo quanto disposto da questo nuovo testo di legge.

Questo emendamento può essere presentato, ora, come articolo 28-*bis*, salvo poi, in sede di coordinamento collocarlo quale ultimo comma dell'articolo 1, che è la sede più appropriata.

GREPPI. L'insegna figurata rientra nel concetto da lei espresso?

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. No. Per insegna si intende soltanto l'indicazione della ditta e della ragione sociale, quindi l'insegna figurata non può rientrarvi.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Relatore, che diviene così l'articolo 28-*bis*, con riserva di coordinamento, e di cui do lettura:

« Ai fini della presente legge non è considerata pubblicità affine la esposizione di insegne, soggette alla relativa tassa, come previsto dall'articolo 201 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, intendendosi per tali le scritte, tabelle e simili a carattere permanente su materia diversa dalla carta, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione, che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente o l'indicazione generica delle merci vendute ».

(*È approvato*).

Passiamo, ora, all'articolo 29 di cui do lettura:

« Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvederanno a rivedere i propri regolamenti speciali concernenti il servizio delle pubbliche affissioni e la pubblicità affine ed a deliberare le nuove tariffe in conformità alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Le nuove tariffe relative all'imposta sulla pubblicità affine, autorizzata dai comuni ed effettuata direttamente dal privato con mezzi propri e senza alcuna prestazione da parte dei comuni stessi, purché trattisi di pubblicità di durata ininterrotta effettuata dopo il 2 luglio 1959, ed ancora esposta alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno efficacia dal 3 luglio 1959, sempreché deliberate nei termini e con le modalità previste nel primo comma.

Fermi gli effetti della prescrizione, i rapporti non definiti relativi a pagamenti ancora dovuti a favore dei comuni e loro concessionari per la pubblicità affine effettuata anteriormente al 3 luglio 1959 saranno riesaminati dai comuni stessi, dopo l'emanazione delle tabelle previste dalla presente legge, sulla base dei criteri in essa stabiliti, restando in ogni caso esclusa la possibilità di pretendere il pagamento di somme in eccedenza a quelle risultanti dalla applicazione delle norme generali e locali precedentemente vigenti.

Nulla è, tuttavia, dovuto da parte dei comuni ai loro concessionari per la pubblicità prevista nel secondo comma, esposta a decorrere dal 3 luglio 1959, sino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge ed eventualmente non pagata dall'interessato, nonché per eventuali minori entrate dipendenti dalle variazioni da apportare alle tariffe, per adeguarle ai criteri ed ai limiti indicati nel primo comma ».

A questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti. Comincio, dando lettura dell'articolo sostitutivo proposto dal deputato Curti Aurelio:

« Per l'applicazione delle tariffe dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine per il 1962, il termine di cui all'articolo 27 è protratto al 1° ottobre 1961. Entro tale data i comuni provvederanno altresì a rivedere i propri regolamenti speciali concernenti il servizio delle pubbliche affissioni e la pubblicità affine in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità affine da applicare per il 1961 sono deliberate dai comuni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tali tariffe, da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, non possono eccedere i limiti delle tariffe relative a forme pubblicitarie determinate nell'ultima precedente deliberazione del Consiglio comunale.

Le tariffe di cui al comma precedente hanno efficacia per la pubblicità affine effettuata dopo il 2 luglio 1959.

Fermi gli effetti della prescrizione, i rapporti non definitivi relativi a pagamenti ancora dovuti a favore dei comuni e loro concessionari per pubblicità affine effettuata anteriormente al 3 luglio 1959 saranno riesaminati dai comuni stessi, dopo l'emanazione delle tariffe di cui al secondo comma, sulla base dei criteri in esse stabiliti, restando in ogni caso esclusa la possibilità di pretendere il pagamento di somme in eccedenza a quelle risultanti dalla applicazione delle norme generali e locali precedentemente in vigore ».

Segue, poi, l'emendamento sostituitivo a firma del deputato Angelino Paolo. Ne do lettura:

« *All'articolo 29 sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Sulla pubblicità effettuata direttamente dai privati nel periodo compreso fra il 3 luglio 1959 e la data di entrata in vigore delle tariffe approvate a norma della presente legge, i comuni riscuoteranno l'imposta sulla pubblicità affine nella misura stabilita dalle tariffe vigenti il 2 luglio se queste sono inferiori, oppure nella misura stabilita nelle tariffe approvate a norma della presente legge se le precedenti tariffe sono superiori ».

A firma del deputato Bima è stato presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 29 sostituire i commi secondo e terzo con i seguenti:*

« Per la pubblicità effettuata direttamente dal privato con mezzi propri e senza alcuna prestazione da parte dei comuni, pur trattandosi di pubblicità di durata ininterrotta effettuata dopo il 2 luglio 1959 ed ancora esposta alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno efficacia dal 3 luglio 1959 le tariffe allora vigenti in ciascun comune, ridotte del 50 per cento.

Fermi gli effetti della prescrizione, su i rapporti non definitivi relativi a pagamenti ancora dovuti a favore dei comuni per pubblicità affine effettuata anteriormente al 3 luglio 1959, saranno applicate le tariffe per la pubblicità affine in vigore alla data del 1° luglio 1959 in ciascun comune ».

Il Relatore Valsecchi ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 29, dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti comma:*

« Tuttavia il pagamento di quanto dovuto per la pubblicità di cui al precedente comma, dovrà essere contenuto nei limiti delle tariffe anteriormente in vigore, quando esse siano inferiori a quelle stabilite nella presente legge.

Per i pagamenti di cui al secondo ed al terzo comma è concessa una rateizzazione fino a diciotto rate bimestrali. Qualora i pagamenti siano effettuati in una unica soluzione ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una riduzione del 20 per cento ».

Onorevole Curti Aurelio vuole illustrare il suo emendamento?

CURTI AURELIO. La prima parte dell'articolo 29, come formulata nel disegno di legge, a mio avviso, è in contraddizione con l'articolo 27.

L'articolo 29 dice, infatti, che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvederanno a rivedere le tariffe ed i regolamenti, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Faccio rilevare come nell'articolo 27 sia stato stabilito che le tariffe dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine debbano essere deliberate non oltre il 1 agosto di ciascun anno, ai fini della loro applicazione nell'anno successivo.

Coordinando il disposto di queste due norme si avrebbe – per il primo comma dell'articolo 29 –, qualora la legge entrasse in vigore antecedentemente al mese di maggio, cioè tre mesi prima del 1° agosto, una abbreviazione dei termini rispetto a quanto disposto dall'articolo 27 (il comune, deve provvedere in una data antecedente ma sempre a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo) oppure si allungherebbero i termini qualora il periodo di tre mesi – previsto successivamente alla entrata in vigore della legge – dovesse esser preso in considerazione dopo il 1° agosto.

Io credo che si debba procedere in modo diverso, anche per mettere i comuni in condizione di percepire i diritti e dare loro un certo margine di tempo, oltre il 1° agosto, consentendo, così, di deliberare le tariffe per il 1962, mentre per quel che riguarda la corresponsione dei diritti per il 1961, la deliberazione della giunta comunale dovrebbe esser presa dopo 60 giorni dalla entrata in vigore di questa legge ma senza procedere alla revisione dei regolamenti.

In altre parole, con il mio emendamento i comuni vengono autorizzati, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ad emanare le nuove tariffe valevoli per il 1961;

entro il 1° ottobre, invece, ad emanare quelle valevoli per il 1962 ed a rivedere i relativi regolamenti.

Con questa mia proposta verrebbe anche a cadere l'altra questione, sommamente ingiusta, che interessa gli appaltatori e che è la seguente: dalla formulazione contenuta nel disegno di legge i comuni sono autorizzati a riscuotere le imposte per la pubblicità affine anche per il periodo che va dalla emanazione della sentenza della Corte costituzionale alla entrata in vigore di questa legge. Ciò è giusto! Ma non è giusto che gli appaltatori non abbiano a riscuotere la quota di loro spettanza. Non mi so rendere ragione di questa norma che non ha basi né logiche né giuridiche.

Inoltre, secondo la formula del mio emendamento viene superato anche lo scoglio costituzionale in quanto io mi riferisco, là dove dice: « non possono eccedere i limiti delle tariffe relative a forme pubblicitarie determinate nell'ultima precedente deliberazione del consiglio comunale... », ad un atto di volontà del consiglio comunale stesso che verrebbe a legittimare la riscossione della imposta sulla base delle vecchie tariffe.

Invece, se le tariffe venissero deliberate dai consigli comunali ai sensi dell'articolo 29 - secondo quanto previsto dal disegno di legge in esame - queste imposte non sarebbero valide perché la Corte costituzionale ha deciso che le norme generali e locali precedentemente vigenti sono costituzionalmente nulle e, quindi, è esclusa qualsiasi possibilità di deliberazione da parte dei comuni su norme non più esistenti.

Ecco, perché, ritengo sia più logico e più sincero dire qual è la posizione precisa che si intende assumere su questo delicato aspetto della questione che interessa la retroattività dei tributi.

PRESIDENTE. Il deputato Angelino Paolo ha facoltà di illustrare il proprio emendamento.

ANGELINO PAOLO. Non mi pare che siano necessarie particolari esplicazioni in quanto il mio emendamento è molto chiaro. Se è vero che in materia penale non può esserci retroattività, e se è vero, invece, che la retroattività di una norma può essere applicata in materia tributaria, non mi pare giusto che, mentre la tassa sulle pubbliche affissioni rimane tale e quale, si venga a modificare con effetto retroattivo l'imposta sulla pubblicità affine.

Ecco, perché, con il mio emendamento propongo che i comuni siano autorizzati a riscuotere le imposte sulla pubblicità affine, ma mai in misura superiore ai limiti vigenti antecedentemente alla sentenza della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto la parola il deputato Russo Spena per illustrare il parere che la I Commissione Affari costituzionali ha espresso sul disegno di legge al nostro esame, con particolare riguardo alla retroattività delle norme che interessano la pubblicità affine.

RUSSO SPENA. Nella discussione che ebbe luogo davanti la I Commissione Affari costituzionali venne dibattuto unicamente questo punto circa la retroattività delle varie norme sulle pubbliche affissioni.

Fu da tutti affermato, come è ovvio, che la retrodatazione di un'imposta può essere ammessa; principio non ammesso invece in materia di ordine pubblico e penale.

Sembrò inopportuno, dal punto di vista costituzionale, imporre agli utenti della pubblicità affine l'onere delle nuove tariffe per tutto il periodo che va dalla sentenza della Corte costituzionale alla entrata in vigore della presente legge. Il ragionamento fu molto semplice: si disse che coloro i quali effettuavano la pubblicità affine, al posto delle pubbliche affissioni, avevano scelto questo mezzo di reclamizzazione dei propri prodotti sulla base delle tariffe delle quali erano a conoscenza.

Se avessero conosciuto i nuovi massimi tariffari, che noi ora stiamo discutendo per la pubblicità affine, avrebbero scelto quasi certamente una forma, pubblicitaria diversa, cioè meno costosa.

La I Commissione (Affari costituzionali) espresse, pertanto, questo parere: « Si rileva per altro che, per ragioni di opportunità costituzionale, il secondo comma dell'articolo 29 debba essere modificato nel senso che la retroattività della disposizione va contenuta nei limiti della corrispondenza delle tariffe a quelle precedentemente fissate, e ciò per tutto il periodo dal luglio 1959 alla entrata in vigore della legge ».

Detto ciò, mi sembra che si possa accettare questo criterio che è poi, se non vado errato, quello che ha ispirato gli onorevoli Curti Aurelio ed Angelino Paolo e che il parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali sia condiviso dalle nostre Commissioni riunite.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Mi sembra, dai vari interventi che sino ad ora si sono avuti sull'articolo 29, che sia emerso un punto di convergenza comune.

Infatti, tanto l'onorevole Angelino Paolo quanto l'onorevole Curti Aurelio si sono preoc-

cupati di affermare che le tariffe, che debbono essere applicate per le imposte da pagarsi per il periodo che va dal 3 luglio 1959 fino alla data di entrata in vigore della presente legge non possano essere se non quelle precedentemente in vigore. Mi pare che su questo punto vi sia unanimità di consensi.

Confesso che l'articolo 29 è formulato in un modo tutt'altro che felice anche perché in esso, a parte i criteri ispiratori, sono state usate delle espressioni che lasciano perplesso il lettore, e tutto il complesso delle norme in esso contenute, manca di quella immediata chiarezza che è la base di una buona legge.

Comunque, dobbiamo ricordare che questo è un articolo inserito sotto il titolo relativo alle disposizioni transitorie. Quindi, quando troviamo, o riteniamo di trovare, un contrasto con l'articolo 27, questa antinomia resta e rimane condizionata nei limiti delle disposizioni transitorie.

In altre parole l'articolo prevede, quando questo disegno di legge sarà divenuto legge perfetta, tutto un sistema di norme che deve essere rispettato fissando anche certe date che naturalmente vanno pure rispettate.

Però, quando sarà perfetta questa legge? Quando il disegno di legge che noi discutiamo diventerà legge dello Stato? L'onorevole Curti Aurelio incardina il proprio emendamento sulla certezza che la pubblicazione di questa legge della *Gazzetta ufficiale* avverrà assai presto. Ma, io questa certezza non la ho. Poichè l'onorevole Curti Aurelio nel suo emendamento, fa riferimento al 1° ottobre, evidentemente presume che la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, sarà già avvenuta a quella data.

Io non credo, e ritengo a ragione, che questo provvedimento possa vedere la luce entro il 15 settembre prossimo venturo. Ammettiamo pure che, oggi stesso, noi si approvi tutti gli articoli. Il testo da noi elaborato dovrà, poi, passare all'esame del Senato che rispenderà i propri lavori dopo le ferie pasquali, cioè verso la metà di aprile, ma dovrà con precedenza discutere i bilanci finanziari, che vanno fatti subito, con urgenza. Quanto durerà questa discussione? Ad essere molto ottimisti, non meno di venti-trenta giorni, ma forse, anche molto di più; i bilanci finanziari arriveranno, perciò, alla Camera nella prima metà di maggio e, fino a quell'epoca, non è pensabile che il Senato possa occuparsi d'altro.

Finalmente, dopo la prima decade di maggio, il Senato si interesserà (o, meglio, dovrebbe interessarsi) con sollecitudine di questo provvedimento, ma anche su questo punto ho i miei dubbi, in quanto, conoscendo il programma di lavoro dell'altro ramo del Parlamento, ritengo ci sia qualcosa di più urgente da sottoporre all'esame delle Commissioni: insomma, possiamo ritenerci fortunati, immagino, se il Senato riuscirà ad approvare questo provvedimento alla vigilia delle ferie estive.

Tutto questo sempre che ogni cosa si svolga nel migliore dei modi: ma se il provvedimento ci ritornasse dal Senato, a causa di qualche emendamento (e la materia vi si presta molto)? Arriverà qui non certamente in tempo per essere approvato entro il 15 settembre, perché a quell'epoca noi saremo ancora in ferie.

Secondo me, quindi, il vizio di impostazione dell'emendamento proposto dal deputato Curti Aurelio è quello di presupporre una situazione di fatto che non sarà facile, per non dire impossibile, realizzare. Per questo motivo nelle disposizioni transitorie, così come formulate nel testo governativo, molto opportunamente non sono state poste delle date per cui, praticamente, la legge potrà essere applicata in ogni momento: entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, qualunque essa possa essere.

A me pare, quindi, che l'architettura delle norme di cui all'articolo 29 del disegno di legge, dato il prevedibile andamento dei lavori del Parlamento, sia più consona alla realtà di quanto non lo sia l'emendamento presentato dal deputato Curti Aurelio. Ora, se il ragionamento da me fatto – circa il tempo necessario per il perfezionamento della legge – da un punto di vista pratico ha un suo fondamento, occorre mantenere il dettato del primo comma dell'articolo 29 del disegno di legge in quanto impone, anche durante il periodo transitorio, di agire « in conformità alle disposizioni contenute negli articoli precedenti », e fra queste conformità c'è anche il fatto che la Giunta provinciale amministrativa deve pronunciarsi in merito alle tariffe deliberate dai consigli comunali. È evidente che il richiamo fatto dall'onorevole Curti Aurelio, con il secondo comma del suo emendamento, all'approvazione delle tariffe da parte della Giunta provinciale amministrativa, è già implicito nel disposto dell'articolo 29, così come formulato dal Governo.

Le mie perplessità sull'articolo 29 del disegno di legge, comunque, non traggono origine da questo problema della data, ma da quanto disposto dal secondo comma, ove è detto:

« Le nuove tariffe relative all'imposta sulla pubblicità affine, autorizzata dai comuni

ed effettuata direttamente dal privato con mezzi propri e senza alcuna prestazione da parte dei comuni stessi, purché trattisi di pubblicità di durata ininterrotta effettuata dopo il 2 luglio 1959, e ancora esposta alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno efficacia dal 3 luglio 1959, sempreché deliberate nei termini e con le modalità previste nel primo comma ».

Che cosa si afferma, sostanzialmente, con questa formula, invero non troppo facile a capirsi ?

Statuisce che la pubblicità affine effettuata dai singoli interessati con inizio dopo il 2 luglio 1959 e che sia rimasta ininterrottamente esposta sino alla data di entrata in vigore della presente legge sarà gravata dell'onere delle nuove imposte sempre che i comuni abbiano deliberato i nuovi massimi tariffari entro il termine dei tre mesi di cui al primo comma dell'articolo 29.

Conseguentemente, se la pubblicità affine fosse tolta un giorno prima dell'entrata in vigore di questa nostra legge l'utente andrebbe indenne da qualsiasi pagamento in quanto to la forza dell'articolo si impernia tutta su quell'« ininterrottamente » che non so da chi sia stato ispirato.

Chiunque, però, arriva a capire che, alla vigilia dell'entrata in vigore della legge, gli operatori toglieranno la pubblicità esposta fino ad allora ! Ho fatta questa osservazione al Ministero e, sapete cosa mi è stato risposto ? « Sta a voi delle Commissioni dire, con apposito articolo, che la legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ». Come se gli altri, gli interessati alla pubblicità non sapessero quale sia l'*iter* di una legge ! Prima di arrivare alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, una qualsiasi legge deve attendere almeno un mese e, quindi, anche statuendo che il provvedimento entra subito in vigore, gli operatori in quel mese di tempo avranno tutta la possibilità di togliere dalle vie la pubblicità affine.

È evidente, perciò, come questo articolo abbia un contenuto che, per lo meno, si presta a « giocherelli » molto interessanti.

Ho ritenuto, pertanto, mio dovere cercare di raddrizzare un po' le « gambe storte » di questo articolo che nel complesso del suo meccanismo va bene salvo operare un cambiamento radicale che disponga l'obbligo del pagamento per tutta la pubblicità affine esposta dal 2 luglio 1959 in poi, nei limiti delle tariffe in vigore anteriormente alla data della sentenza della Corte Costituzionale.

Da queste osservazioni deriva la prima parte del mio emendamento, che propongo come terzo comma all'articolo 29: « Tuttavia il pagamento di quanto dovuto per la pubblicità di cui al precedente comma, dovrà essere contenuto nei limiti delle tariffe anteriormente in vigore, quando esse siano inferiori a quelle stabilite nella presente legge ».

Sorgeva poi un altro problema; quello degli appaltatori in quanto essi sono tenuti a versare l'ammontare della imposta ai comuni ed il disegno di legge non si preoccupa di dettare una norma qualsiasi a loro tutela e, tanto meno, si interessa se essi siano stati – a loro volta – pagati o meno dagli utenti. I comuni, cioè possono presentare, comunque, il conto agli appaltatori i quali potrebbero anche non aver incassato. Io credo sia il caso di attenuare la forza imperativa di questa norma con la concessione della rateizzazione o della riduzione di cui alla seconda parte del mio emendamento che dice: « Per i pagamenti di cui al secondo ed al terzo comma è concessa una rateizzazione fino a diciotto rate bimestrali. Qualora i pagamenti siano effettuati in un'unica soluzione ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una riduzione del 20 per cento ».

Prima di finire il discorso debbo, su questo articolo 29, spendere ancora qualche parola e mi riferisco al disposto dell'ultimo comma che dice:

« Nulla è, tuttavia, dovuto da parte dei comuni ai loro concessionari per la pubblicità prevista nel secondo comma, esposta a decorrere dal 3 luglio 1959 sino al giorno della entrata in vigore della presente legge ed eventualmente non pagata dall'interessato, nonché per eventuali minori entrate dipendenti dalle variazioni da apportare alle tariffe, per adeguarle ai criteri ed ai limiti indicati nel primo comma ».

Il concessionario, cioè, deve sempre pagare, anche se non ha riscosso, anche se non riscuoterà più. Mi sembra una cosa veramente ardita sostenere questa disposizione soprattutto quando si ponga mente alla seguente circolare del Ministero dell'interno:

« Con precedenti circolari in data 29 luglio e 3 novembre 1960 è stata richiamata l'attenzione delle SS. LL. sulla sentenza n. 36 della Corte costituzionale e sugli effetti, che ne sono derivati nell'applicazione dei diritti sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine.

Al riguardo alcune ditte, concessionarie del servizio, hanno segnalato che le amministra-

zioni comunali, in base al contratto, stipulato prima del luglio 1959, continuano a pretendere il versamento dei canoni, senza tener conto della rilevante contrazione delle entrate, verificatasi a seguito della mancata riscossione di diritti *sulla pubblicità affine*, in conseguenza della richiamata sentenza della Corte costituzionale.

Tenuto conto che, in effetti, sono venute ad alterarsi quelle logiche previsioni di entrate, che avevano determinato le condizioni stipulate nel contratto, non sembrano destituite di fondamento le richieste intese ad ottenere una temporanea sospensione dei pagamenti da parte di tali ditte, limitatamente alla quota di canone concernente i diritti sulla pubblicità affine, in attesa che la nuova legge disciplini la materia in armonia con i vigenti principi costituzionali.

Tanto si comunica per opportuna norma delle SS. LL. e delle amministrazioni interessate ».

Lo stesso Ministero, che ha emanato questa circolare molto logica ed equa, ci propone, ora, una norma con la quale sostiene tutto l'opposto imponendo che i concessionari debbano comunque pagare, anche se a loro volta non abbiano incassato. Non faticherete a credermi se affermo di essere rimasto stupito. Si dà avvio ad un certo tipo di operazioni che ormai possono ritenersi concluse, si stanno definendo certi compromessi e, poi, si cerca di varare una legge per cui si impone di pagare, indipendentemente dal fatto che i concessionari siano stati a loro volta pagati o meno.

Io penso che sarebbe opportuno abolire questo ultimo comma; logica conclusione alla quale mi pare di dover pervenire.

PRESIDENTE. Onorevole Valsecchi, lei esprime parere contrario all'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Curti Aurelio?

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Si signor Presidente.

PRESIDENTE. E nei riguardi dell'emendamento a firma del deputato Angelino Paolo?

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Tale emendamento viene, in definitiva, ad essere assorbito nel mio.

PRESIDENTE. Lei dunque accoglie l'emendamento Angelino Paolo nel senso espresso dal suo emendamento?

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Esattamente, e tale discorso vale anche per l'emendamento Bima.

CARRASSI. Concordo con le osservazioni del Relatore Valsecchi e ritengo che, in sostanza, il primo comma dell'articolo 29 nella formulazione del testo governativo possa essere accolto.

Concordo, ancora, sul principio contenuto nell'emendamento proposto dal Relatore Valsecchi per quanto concerne la rateizzazione del pagamento degli arretrati, ma suggerirei di usare una formulazione molto chiara per evitare che la interpretazione dei contratti fra comuni e concessionari, alla luce delle norme contenute in questa legge, dia origine ad una serie infinita di cause con un danno non indifferente. D'altro canto la maggioranza dei comuni ha già stabilito accordi provvisori con i concessionari in relazione alla situazione che si è creata dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale e, nella maggioranza dei casi, esistono delle norme cautelative che prevedono la revisione di questi accordi nei casi di forza maggiore.

Con ciò mi pare che la proposta di concedere una riduzione del 20 per cento a coloro che verseranno in una unica soluzione l'ammontare degli arretrati possa essere accettata. Si tratterà al caso, di formulare meglio il secondo comma, e mi pare che l'emendamento Angelino Paolo si adatti meglio a questa esigenza. Vorrei sottolineare, però, se non sia opportuno, per amore di chiarezza, invece di dire: « Sulla pubblicità effettuata direttamente dai privati nel periodo compreso fra il 3 luglio 1959 e la data di entrata in vigore delle tariffe approvate a norma della presente legge », adoperare un'altra formula. Se è vero che la formulazione del secondo comma dell'articolo 29 nel testo proposto dal Governo: « pubblicità di durata ininterrotta effettuata dopo il 2 luglio 1959 » è stata criticata giustamente dall'onorevole Valsecchi per considerazioni pratiche, queste stesse considerazioni hanno eguale valore quando si ponga mente alla data del 2 luglio 1959 fissata come drastico termine *a quo*, perché può esserci della pubblicità messa in opera anche prima di quella data.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Il caso prospettato dal deputato Carrassi mi sembra sia già risolto dalle norme contenute nel terzo comma dell'articolo 29 del testo governativo la dove dice che, fermi gli effetti della prescrizione, i rapporti non definiti relativamente a pagamenti ancora dovuti a favore dei comuni e loro concessionari per pubblicità affine effettuata anteriormente al 3 luglio 1959 saranno riesaminati dai comuni stessi, dopo l'emanazione delle tabelle di cui alla presente legge, sulla base dei criteri in essa stabiliti, restando in ogni caso esclusa la pos-

sibilità di pretendere il pagamento di somme in eccedenza a quelle risultanti dalla applicazione delle norme generali e locali, precendentemente vigenti.

CARRASSI. Vorrei presentare un emendamento sostitutivo sia del primo che del secondo comma dell'articolo 29. Il testo è il seguente: « Ferma restando la prescrizione stabilita dall'articolo 48, secondo comma, del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per le affissioni e la pubblicità affine effettuata prima o dopo il 3 luglio 1959 e per le quali non sia stato pagato ai comuni alcun diritto di imposta, come previsto dalle norme generali e locali precedentemente vigenti, i comuni stessi avranno diritto a richiedere gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 2 luglio 1959 ».

BORIN. Nel caso che le tariffe del 1961 siano superiori a quelle del 1959 non possiamo far gravare sugli appaltatori e, quindi, sugli espositori, gli oneri derivanti da due anni, e forse due anni e mezzo, di attesa per varare una nuova legge.

In teoria il giorno dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale si sarebbe dovuta varare una nuova legge per sostituire la precedente.

Non possiamo illudere l'appaltatore al quale è stato detto: pagherai quando ci sarà la nuova legge. Questo si potrà forse fare per le grandi ditte, ma non per le piccole o per il singolo o magari per i familiari di un appaltatore frattanto deceduto. Non è ammissibile tutto ciò.

CURTI AURELIO. Desidero soffermarmi su di un punto che è molto delicato.

Il primo comma dell'articolo 29 non viene ad incidere sulle disposizioni contenute nell'articolo 27. Se la Giunta provinciale amministrativa deve approvare le tabelle deliberate dai singoli comuni non oltre il 1° agosto di ciascun anno, questa approvazione si estende all'anno solare successivo. Quindi, se questa legge fosse pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dopo il 1° agosto di quest'anno, le deliberazioni delle Giunte provinciali amministrative avrebbero effetto addirittura al 1963.

Quindi, se il punto debole del mio emendamento, come rilevato dal Relatore Valsecchi, consiste nel riferimento alla data fissa del 1° ottobre, io sostituisco questo termine con l'inciso: « entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ». L'articolo 27 resta, in tal modo, in piedi in tutta la sua efficacia.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal Relatore Valsecchi ritengo che esso vada esaminando con molta attenzione.

Quando si dice che il pagamento, di quanto dovuto per la pubblicità, dovrà essere contenuto nei limiti delle tariffe precedentemente in vigore, qualora siano inferiori a quelle previste nella legge che stiamo discutendo, si afferma un qualcosa di non esatto proprio perché queste tariffe sono state dichiarate costituzionalmente nulle e, pertanto, non si può fare riferimento ad un qualcosa che non esiste più e che non può produrre alcun effetto, quale noi si voglia.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Con atti di legge noi regolarizziamo tutte quelle tariffe.

CURTI AURELIO. Ma lei si richiama a delle tariffe viziate da nullità costituzionale.

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Il suo ragionamento, onorevole Curti Aurelio, se ha valore per il mio emendamento, vale anche per il suo. Ella, infatti, nell'ultimo comma parla di « norme generali e locali precedentemente in vigore » mentre io ho parlato di « tariffe ». Mi sembra che l'uno e l'altro concetto si equivalgano in pieno!

Mi soffermo, ora, sull'emendamento proposto dal deputato Carrassi che tende a sostituire un nuovo comma ai commi secondo e terzo dell'articolo 29 e che mi sembra degno di attenzione in quanto semplifica la formulazione del testo governativo rispettando i concetti ed i criteri sin qui dibattuti.

Per giustificare, dinanzi alla sentenza della Corte costituzionale, la legittimità della imposizione, la tariffa deve essere deliberata dai comuni entro i limiti e nelle forme previste dalla presente legge, ed applicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge: questo è il concetto fondamentale.

La legge dice che bisogna deliberare entro il 1° agosto dell'anno successivo: ma nulla vieta che si possa farlo, per esempio, anche in gennaio.

SANNICOLÒ. Sì, ma se questa legge non entra in vigore prima del 1° agosto noi, per il 1962, non potremo più deliberare in base ad essa...

VILLA GIOVANNI. Per il passato va bene, ma per l'avvenire? Come possiamo fare, se non stabiliamo espressamente in questo articolo che il termine del 1° agosto, previsto dall'articolo 27, è superato e che le Giunte provinciali amministrative possono approvare le nuove tariffe anche oltre tale termine?

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Quel termine significa che ogni anno

l'amministrazione comunale può rivedere le tariffe, ed ogni volta eventualmente mutarle: in questo caso, ciò deve avvenire entro il 1° agosto e sin qui penso che tutti si sia d'accordo. Ora, passiamo al secondo punto: il testo del disegno di legge, al secondo comma dell'articolo 29 prevede che le nuove tariffe, cioè quelle che abbiamo già approvato, siano applicate anche per tutto il periodo che decorre dalla data della sentenza della Corte costituzionale. Qui abbiamo il parere contrario della I Commissione Affari costituzionali ed il nostro concorde orientamento. Noi siamo orientati a far pagare, a chi di dovere, i diritti della pubblicità affine secondo le tariffe in vigore alla data del 2 luglio 1959. Ma per ottenere questo scopo dobbiamo formulare una norma che, fissando il nostro intendimento, non richiami in vigore *sic et simpliciter* le vecchie tariffe in quanto viziate da nullità costituzionale. Proprio per uscire da questa situazione ho proposto nel mio emendamento che i comuni, non possano pretendere, per il passato, deliberando i nuovi massimi tariffari, degli importi superiori a quelli che erano previsti nelle vecchie tariffe. In altre parole non si richiamano in vigore le vecchie tariffe, ma il loro ammontare serve quale parametro non superabile per l'applicazione delle nuove e ciò sempre per il periodo che va dal 2 luglio 1959 all'entrata in vigore della presente legge.

VILLA GIOVANNI. Ripeto: per il passato va bene, ma per l'avvenire?

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione*. Noi non sappiamo quando la legge entrerà in vigore. Diciamo, però, che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni debbono deliberare le nuove tariffe.

PRESIDENTE. Insomma le nuove tariffe debbono entrare in vigore dal giorno dell'applicazione della legge.

VILLA GIOVANNI. Se è così, siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Ritengo che le varie questioni siano state ampiamente dibattute e che, ormai, le nostre Commissioni, abbiamo elementi sufficienti per deliberare.

Prima di passare alla votazione degli emendamenti e dell'articolo 29 desidero sentire il parere del Governo.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ogni qualvolta si muta un assetto giuridico, sorgono questi complessi problemi relativi ai rapporti instaurati sotto l'impero della legge viziata da nullità costituzionale. Nel nostro caso, poi, i rapporti sono numerosi. A me sembra che la proposta fatta dal Relatore accolga sostanzialmente la preoccupazione espressa dalla Commissione Affari costituzionali, nel senso che tiene conto della opportunità costituzionale ai fini della retroattività o irretroattività e che, nello stesso tempo, assorba lo spirito degli emendamenti proposti dagli onorevoli Angelino Paolo e Bima per quanto concerne il limite delle tariffe da applicare. Inoltre, mi sembra che l'emendamento dell'onorevole Curti Aurelio, almeno nella prima parte, effettivamente si presti a notevoli riserve data l'incertezza dell'entrata in vigore del provvedimento che così faticosamente stiamo varando. A nome del Governo aderisco alle conclusioni del Relatore Valsecchi.

PRESIDENTE. Chiedo al deputato Curti Aurelio se insista sul proprio articolo sostitutivo.

CURTI AURELIO. Vi rinuncio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dato che il deputato Curti Aurelio ha rinunciato al proprio emendamento sostitutivo di tutto l'articolo 29 possiamo procedere. Al primo comma dell'articolo 29, nel testo governativo, non sono stati presentati emendamenti e dall'orientamento emerso durante la discussione appare che le nostre Commissioni sono favorevoli ad esso.

Sul secondo comma, sempre dell'articolo 29, il deputato Angelino Paolo aveva presentato il seguente emendamento:

« Sulla pubblicità effettuata direttamente dai privati nel periodo compreso tra il 3 luglio 1959 e la data di entrata in vigore delle tariffe approvate a norma della presente legge i comuni riscuoteranno l'imposta sulla pubblicità affine nella misura stabilita dalle tariffe vigenti il 2 luglio se queste sono inferiori, oppure nella misura stabilita nelle tariffe approvate a norma della presente legge se le precedenti tariffe sono superiori ».

Questo emendamento è praticamente compreso nell'emendamento proposto dal deputato Carrassi accolto dal Relatore per cui chiedo al deputato Angelino Paolo se lo intenda mantenere.

ANGELINO PAOLO. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Abbiamo, ora, l'emendadamento a firma del deputato Bima che sostituisce il secondo e terzo comma dell'articolo 29:

« Per la pubblicità effettuata direttamente dal privato con mezzi propri e senza alcuna

prestazione da parte dei comuni, pur trattandosi di pubblicità di durata ininterrotta effettuata dopo il 2 luglio 1959 ed ancora esposta alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno efficacia dal 3 luglio 1959 le tariffe allora vigenti in ciascun comune, ridotte del 50 per cento.

Fermi gli effetti della prescrizione, su i rapporti non definitivi relativi a pagamenti ancora dovuti a favore dei comuni per la pubblicità affine effettuata anteriormente al 3 luglio 1959, saranno applicate le tariffe per la pubblicità affine in vigore alla data del 1° luglio 1959 in ciascun comune ».

Dato che anche i concetti ispiratori di questo emendamento sono compresi in quello proposto dal deputato Carrassi, sul quale il Relatore Valsecchi si è dichiarato favorevole, chiedo al deputato Bima se insista per la votazione dell'emendamento proposto.

BIMA. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Abbiamo, ora, l'emendamento proposto dal deputato Carrassi che sostituisce il secondo e terzo comma dell'articolo 29 con il seguente:

« Ferma restando la prescrizione stabilita dall'articolo 48, secondo comma, del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per le affissioni e la pubblicità affine effettuate prima o dopo il 3 luglio 1959 e per le quali non sia stato pagato ai comuni alcuni diritto o imposta come previsto dalle norme generali e locali precedentemente vigenti, i comuni stessi avranno diritto di chiedere gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 2 luglio 1959 ».

Restano, in fine, gli emendamenti aggiuntivi proposti dal Relatore Valsecchi che sono del seguente tenore:

« *All'articolo 29 dopo il secondo comma aggiungere i seguenti due commi:*

« Tuttavia il pagamento di quanto dovuto per la pubblicità, di cui al precedente comma dovrà essere contenuto nei limiti delle tariffe anteriormente in vigore, quando esse siano inferiori a quelle stabilite nella presente legge.

Per i pagamenti di cui al secondo ed al terzo comma è concessa una rateizzazione fino a diciotto rate bimestrali. Qualora i pagamenti siano effettuati in un'unica soluzione ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una riduzione del 20 per cento ».

VALSECCHI, *Relatore per la VI Commissione.* Signor Presidente, rinuncio al primo dei due commi da me proposti in quanto il principio informatore è già contenuto nell'emendamento proposto dal deputato Carrassi. Insisto, invece, sulla votazione del secondo comma.

Con l'occasione propongo formalmente il seguente emendamento:

« *All'articolo 29 sopprimere il quarto comma* ».

Questo mio nuovo emendamento tende a semplificare al massimo le disposizioni contenute nell'articolo 29 e credo che possa essere accolto dalle Commissioni e dal Governo.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* A nome del Governo dichiaro di essere d'accordo sulla soppressione del quarto comma dell'articolo 29 come proposto dal Relatore Valsecchi.

PRESIDENTE. Passiamo, ora, alla votazione. Do lettura e pongo in votazione il primo comma dell'articolo 29 nel testo proposto dal Governo:

« Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvederanno a rivedere i propri regolamenti speciali concernenti i servizi delle pubbliche affissioni e la pubblicità affine ed a deliberare le nuove tariffe in conformità delle disposizioni contenute negli articoli precedenti ».

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'emendamento Carrassi sostitutivo del secondo e terzo comma dell'articolo 29:

« Ferma restando la prescrizione stabilita nell'articolo 48, secondo comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per le affissioni e la pubblicità affine effettuata prima o dopo il 3 luglio 1959 e per le quali non sia stato pagato ai comuni alcun diritto o imposta, come previsto dalle norme generali e locali precedentemente vigenti, i comuni stessi avranno diritto di chiedere gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 2 luglio 1959 ».

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione il mantenimento del quarto comma per il quale il Re-

latore Valsecchi ha presentato un emendamento soppressivo:

« Nulla e, tuttavia, dovuto da parte dei comuni ai loro concessionari per la pubblicità prevista nel secondo comma, esposta a decorrere dal 3 luglio 1959 sino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge ed eventualmente non pagata dall'interessato, nonché per eventuali minori entrate dipendenti dalle variazioni da apportare alle tariffe, per adeguarle ai criteri ed ai limiti indicati nel primo comma ».

(*Non è approvato*).

Pongo, ora, in votazione l'emendamento aggiuntivo del Relatore Valsecchi che, se approvato, formerà l'ultimo comma dell'articolo 29:

« Per i pagamenti di cui al comma precedente è concessa una rateizzazione fino a 18 rate bimestrali. Qualora i pagamenti siano effettuati in un'unica soluzione ed entro tre mesi dalla di entrata in vigore della presente legge, è concessa una riduzione del 20 per cento ».

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 29 che, a seguito degli emendamenti testé approvati, rimane così formulato:

« Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvederanno a rivedere i propri regolamenti speciali concernenti il servizio delle pubbliche affissioni e la pubblicità affine ed a deliberare le nuove tariffe in conformità delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Ferma restando la prescrizione stabilita nell'articolo 48, secondo comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per le affissioni e la pubblicità affine effettuate prima o dopo il 3 luglio 1959 e per le quali non sia stato pagato ai comuni alcun diritto o imposta, come previsto dalle norme generali e locali precedentemente vigenti, i comuni stessi avranno diritto di chiedere gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 2 luglio 1959.

Per i pagamenti di cui al comma precedente è concessa una rateizzazione fino a 18 rate bimestrali. Qualora i pagamenti siano effettuati in un'unica soluzione ed entro tre mesi dalla di entrata in vigore della presente legge, è concessa una riduzione del 20 per cento ».

(*È approvato*).

Il deputato Curti Aurelio ha presentato un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

ART. 29-*bis*.

(*Rapporti con i concessionari*).

Nulla è dovuto da parte dei comuni ai loro concessionari per la pubblicità esposta a decorrere dal 3 luglio 1959 ed eventualmente non pagata dall'interessato, nonché per eventuali minori entrate dipendenti dalle variazioni da apportare alle tariffe, per adeguarle ai criteri ed ai limiti indicati nei primi tre commi del precedente articolo.

A far luogo dal 1962, i comuni hanno diritto alla revisione dei canoni di concessione. In caso di mancato accordo si procede secondo quanto previsto per le revisioni del canone nei contratti stessi ».

Onorevole Curti Aurelio, ella insiste su questo articolo aggiuntivo?

CURTI AURELIO. No, signor Presidente. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Chiedo alle Commissioni di poter procedere al coordinamento del testo del disegno di legge. Se non vi sono osservazioni, ritengo che così possa restare stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

(*La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 12,15*).

Do lettura del testo coordinato degli articoli del disegno di legge che porrò successivamente in votazione:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(*Pubbliche affissioni e pubblicità affine*).

Sotto la denominazione di pubbliche affissioni è compresa l'esposizione di manifesti, avvisi, fotografie od altri mezzi pubblicitari stampati, litografati o manoscritti su carta, cartone od altro materiale simile, in modo da essere totalmente visibile dalle vie o dalle piazze pubbliche.

È compresa sotto la denominazione di pubblicità affine ogni altra forma pubblicitaria eseguita con qualsiasi mezzo visivo od acustico, in modo da essere interamente visibile o percepibile dalle vie o dalle piazze pubbliche.

Ai fini della presente legge non è considerata pubblicità affine la esposizione di insegne, soggette alla relativa tassa, come previsto dall'articolo 201 del testo unico per la

finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, intendendosi per tali le scritte, tabelle e simili a carattere permanente e su materia diversa dalla carta, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute.

Nulla, tuttavia, è innovato ai disposti di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417.

(*È approvato*).

ART. 2.

(*Tariffe comunali pel servizio delle pubbliche affissioni e per la pubblicità affine*).

Le pubbliche affissioni, che costituiscono servizio comunale, importano il pagamento di un diritto per la prestazione effettuata a favore del committente.

La pubblicità affine, che si effettua a diretta cura degli interessati, comporta il pagamento di una imposta per il solo fatto della esposizione del materiale pubblicitario.

Le relative tariffe sono deliberate dal consiglio comunale ai termini della presente legge.

È fatto salvo il pagamento dell'imposta erariale di pubblicità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 324.

Le norme sull'accertamento, sulla riscossione e sulla procedura contenziosa stabilite per le imposte di consumo dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, si applicano – in quanto compatibili – per i diritti sulle pubbliche affissioni e per l'imposta sulla pubblicità affine.

(*È approvato*).

ART. 3.

(*Esposizione diretta delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine*).

Il comune può autorizzare, se richiesto, l'esposizione diretta, da parte degli interessati, dei mezzi pubblicitari indicati nell'articolo 1, primo comma, purché essa sia effettuata in apposite vetrine, quadri od altri spazi di proprietà di detti interessati, fermo restando il pagamento dei prescritti diritti sulle pubbliche affissioni.

I mezzi pubblicitari previsti nell'articolo 1, comma secondo, se collocati direttamente dal comune, sono soggetti, oltre che al pagamento della prescritta imposta, al rimborso di ogni altra spesa previamente concordata con i committenti.

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417.

(*È approvato*).

ART. 4.

(*Classificazione dei comuni*).

Agli effetti dell'applicazione dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine, i comuni sono ripartiti in sette classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale della Repubblica, secondo la seguente tabella:

Classe I comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II comuni da oltre 300.000 a 500.000 abitanti;

Classe III comuni da oltre 100.000 a 300.000 abitanti;

Classe IV comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;

Classe V comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti;

Classe VI comuni da oltre 3.000 a 10.000 abitanti;

Classe VII comuni fino a 3.000 abitanti.

I comuni, che siano capoluoghi di provincia, si considerano della classe immediatamente superiore a quella, cui dovrebbero appartenere in base alla popolazione.

Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro per le finanze, determinati comuni, in seguito a richiesta dei rispettivi consigli comunali, in relazione alla loro importanza industriale o commerciale, possono essere assegnati alla classe immediatamente superiore a quella, cui dovrebbero appartenere in base alla popolazione.

I comuni dichiarati stazioni di soggiorno, cura e turismo ai sensi della legge 1° luglio 1926, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati, durante il periodo stagionale, ad aumentare le tariffe per le affissioni a carattere commerciale e per la pubblicità affine, previste dalla presente legge, fino al limite massimo del doppio. Il periodo stagionale deve essere precisato dai regolamenti comunali.

(*È approvato*).

CAPO II.

PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 5.

(*Tariffa normale per le pubbliche affissione ordinarie*).

I comuni, nello stabilire la tariffa normale dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni, non possono superare i seguenti limiti per ciascun foglio di centimetri 70 per 100 o frazione:

Comuni	1 giorno	3 giorni	7 giorni
Classe I . .	L. 40	L. 60	L. 80
» II . .	» 40	» 60	» 80
» III . .	» 40	» 60	» 80
» IV . .	» 30	» 45	» 70
» V . .	» 30	» 45	» 65
» VI . .	» 30	» 45	» 60
» VII . .	» 30	» 45	» 60

Comuni	10 giorni	15 giorni	1 mese
Classe I . .	L. 130	L. 180	L. 280
» II . .	» 110	» 160	» 250
» III . .	» 100	» 130	» 200
» IV . .	» 90	» 120	» 180
» V . .	» 80	» 110	» 160
» VI . .	» 75	» 100	» 140
» VII . .	» 70	» 90	» 110

Comuni	3 mesi	6 mesi	1 anno
Classe I . .	L. 600	L. 1.100	L. 1.700
» II . .	» 550	» 1.000	» 1.600
» III . .	» 500	» 900	» 1.400
» IV . .	» 450	» 800	» 1.200
» V . .	» 400	» 700	» 1.000
» VI . .	» 350	» 600	» 900
» VII . .	» 300	» 500	» 800

Quando le pubbliche affissioni siano appositamente illuminate o rese visibili con altri accorgimenti tecnici, la misura del diritto dovuto è aumentata del cinquanta per cento.

(*È approvato*).

ART. 6.

(*Categorie degli spazi destinati alle pubbliche affissioni - Tariffa speciale*).

I comuni delle prime quattro classi possono, agli effetti dell'applicazione della tariffa del servizio per le pubbliche affissioni, suddividere gli spazi ad esse destinate in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed all'importanza dei luoghi, ove gli spazi si trovano:

una categoria normale, cui sarà applicata la tariffa normale;

una categoria speciale, cui sarà applicata una tariffa non superiore al triplo di quella normale.

I comuni delle prime tre classi non possono includere nella categoria speciale più del venti per cento dello sviluppo lineare delle vie e delle piazze pubbliche; i comuni della quarta classe non più del dieci per cento.

I regolamenti comunali devono specificare le vie e piazze pubbliche considerate di categoria speciale.

Per le altre classi di comuni la categoria è unica, con tariffa normale.

Al committente di affissioni in spazi della categoria speciale il comune, se richiesto, deve preventivamente indicare l'elenco degli spazi di detta categoria, che possono essere messi a sua disposizione ed egli ha diritto di rifiutare quegli spazi, che non gli convengono.

Nei comuni delle prime quattro classi, qualora il committente voglia fissare tassativamente determinati spazi sia nella categoria normale sia in quella speciale, sempre che essi siano disponibili, deve corrispondere il doppio della tariffa.

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Variazioni di tariffa*).

Per ogni commissione inferiore ai cinquanta fogli di formato di centimetri 70 per 100, escluse quelle riflettenti i pubblici spettacoli, i comuni delle prime quattro classi possono applicare un aumento di tariffa nella misura massima del cinquanta per cento.

Quando un medesimo avviso od altro mezzo pubblicitario, di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, raggiunge la superficie di almeno sei fogli del predetto formato, può essere apportato alla tariffa un aumento del cinquanta per cento; se raggiunge quella di nove fogli la tariffa può essere raddoppiata e se raggiunge quella di dodici fogli la tariffa stessa può essere triplicata.

(*È approvato*).

ART. 8.

(*Affissioni per pubblici spettacoli*).

Alle affissioni per pubblici spettacoli è applicata una riduzione del cinquanta per cento sulla tariffa calcolata per ciascun foglio ed a giorno. Tuttavia il committente ha facoltà di chiedere l'applicazione della tariffa per le affissioni ordinarie quando questa risulti più favorevole.

Alle affissioni per pubblici spettacoli i comuni possono, altresì, applicare la tariffa

normale, anche quando le affissioni stesse siano effettuate in spazi compresi nella categoria speciale.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, non si applicano ai mezzi pubblicitari concernenti i pubblici spettacoli.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Affissioni di urgenza*).

Per le affissioni richieste per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine di due giorni, se trattasi di affissioni commerciali della durata di quindici giorni ad un anno, è dovuto, oltre alla tariffa prevista, un compenso non superiore a lire mille per ogni cento fogli o frazione di cento fogli.

Per le affissioni richieste per ore notturne - dalle 20 alle 7 - o per giorni festivi, detto compenso può essere triplicato.

Per le affissioni da eseguire in località situate oltre tre chilometri dal centro abitato è dovuta, oltre alla tariffa prevista, una indennità di trasferta nella misura non superiore a lire duemila per ogni cento fogli o frazione di cento fogli.

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Agevolazioni per particolari commissioni*).

Per commissioni che superino l'importo di lire 50.000, nei comuni delle prime quattro classi e di lire 15.000 nei comuni delle altre classi e che siano state fatte con una sola ordinazione, e da uno stesso committente anche se per differenti forme di pubblicità, può essere concessa una riduzione non superiore al 15 per cento delle relative tariffe.

(*È approvato*).

CAPO III.

PUBBLICITÀ AFFINE ORDINARIA E SPECIALE

ART. 11.

(*Tariffa normale per la pubblicità affine ordinaria*).

Per la pubblicità affine ordinaria, che viene eseguita mediante l'esposizione di cartelli, targhe, tabelle, quadri, globi, stendardi, facsimili giganti o altri mezzi similari, è dovuta una imposta, la cui tariffa normale non può superare, per ogni metro quadrato, i seguenti limiti:

Comuni	1 mese	3 mesi
Classi I.	L. 280	L. 700
» II.	» 250	» 600
» III.	» 200	» 500
» VI.	» 180	» 400
» V.	» 150	» 370
» VI.	» 135	» 330
» VII.	» 120	» 300

Comuni	6 mesi	1 anno
Classi I.	L. 1.000	L. 1.500
» II.	» 950	» 1.400
» III.	» 900	» 1.300
» IV.	» 700	» 1.100
» V.	» 650	» 1.000
» VI.	» 500	» 800
» VII.	» 450	» 700

(*È approvato*).

ART. 12.

(*Tariffe normali per la pubblicità affine speciale eseguita con luce*).

La tariffa normale per la pubblicità affine ordinaria, di cui al presente articolo, può essere elevata, per ogni metro quadrato al limite massimo del doppio per la pubblicità illuminata e del triplo per la pubblicità luminosa.

(*È approvato*).

ART. 13.

(*Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con proiezioni*).

Per la pubblicità effettuata a mezzo di proiezioni luminose intermittenti o successive, la tariffa normale dell'imposta, per ciascun metro quadrato della superficie effettivamente adibita alla proiezione e per ciascun giorno, indipendentemente dal numero degli avvisi che vengono eseguiti, e dal numero dei prodotti e delle ditte, cui essi si riferiscono, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I. . .	L. 750
» »	II. . .	» 675
» »	III. . .	» 525
» »	IV. . .	» 450
» »	V. . .	» 300
» »	VI. . .	» 225
» »	VII. . .	» 75

(*È approvato*).

ART. 14.

(*Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con tele*).

Per la pubblicità eseguita con tele, a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, la tariffa normale dell'imposta, per ciascun metro quadrato della superficie pubblicitaria e per ogni giorno di esposizione, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I. . . .	L.	200
» »	II. . . .	»	170
» »	III. . . .	»	150
» »	IV. . . .	»	75
» »	V. . . .	»	65
» »	VI. . . .	»	40
» »	VII. . . .	»	20

Nel calcolo dell'imposta da corrispondersi sulla base della presente tariffa, nonché di quelle indicate negli articoli 11, 12 e 13, le frazioni di metro quadrato oltre il primo si intendono arrotondate al quarto di metro, per eccesso.

(*È approvato*).

ART. 15.

(*Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita in via ambulante o con veicoli*).

Per la pubblicità ambulante mediante circolazione di persone o distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, eseguita con le modalità e nei limiti indicati nell'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, la tariffa normale dell'imposta, per ciascuna persona o distribuzione e per ogni giorno, indipendentemente dalla misura del quadro e dal numero dei manifestini o degli altri mezzi pubblicitari, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I. . . .	L.	1.000
» »	II. . . .	»	800
» »	III. . . .	»	500
» »	IV. . . .	»	200
» »	V. . . .	»	150
» »	VI. . . .	»	100
» »	VII. . . .	»	80

Per pubblicità ambulante effettuata in forma sonora o con luce, nei vari modi previsti dalla presente legge, l'imposta è aumentata del cinquanta per cento.

Per il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario da veicoli, indipendentemente dall'applicazione degli articoli 17, 18 e 19, la tariffa massima dell'imposta dovuta a ciascun comune nel quale il lancio si effettua è di cinque volte quella prevista dal primo comma.

(*È approvato*).

ART. 16.

(*Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con mezzi sonori*).

Per la pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori o simili, eseguita con veicoli in genere, eccetto quelli indicati nell'articolo 17, ovvero da posti fissi, la tariffa normale dell'imposta dovuta a ciascun comune per ogni giorno e per ciascuna ditta non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I. . . .	L.	2.000
» »	II. . . .	»	1.500
» »	III. . . .	»	1.000
» »	IV. . . .	»	500
» »	V. . . .	»	400
» »	VI. . . .	»	300
» »	VII. . . .	»	200

(*È approvato*).

ART. 17.

(*Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda*).

Per le iscrizioni a scopo di pubblicità, anche se illuminate, effettuate su veicoli da trasporto, la tariffa dell'imposta unica annuale, a favore del comune ove trovasi la sede o la filiale o l'agenzia che ha in dotazione detti veicoli, non può superare i seguenti limiti:

autoveicoli	L.	8.000
altri veicoli a motore	»	4.000
veicoli spinti o trainati da forza non meccanica	»	2.000

Non è tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attività della ditta, proprietaria dell'autoveicolo, quando questa sia apposta non più di due volte e purché ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

(*È approvato*).

ART. 18.

(*Tariffa normale per la pubblicità affine speciale con veicoli pubblicitari*).

Per i veicoli esclusivamente adibiti a fini pubblicitari per conto proprio o di terzi, anche se trasportino merci, la tariffa dell'impo-

sta dovuta a ciascun comune, nel quale circolerà il veicolo od i veicoli, purché non in semplice transito, non può superare i seguenti limiti in ragione della superficie della pubblicità circolante od in sosta:

Comuni di classe I: lire 750 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe II: lire 600 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe III: lire 500 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe IV: lire 350 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe V: lire 250 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe VI: lire 150 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe VII: lire 100 al giorno e per metro quadrato.

Quando la pubblicità di cui sopra sia anche luminosa od illuminata, la misura dell'imposta dovuta è aumentata del cinquanta per cento.

Qualora i suddetti veicoli effettuino anche pubblicità sonora, può essere chiesto un supplemento non superiore al triplo della tariffa, di cui all'articolo 16.

Qualora la pubblicità di cui sopra sia effettuata per meno di quattro ore giornaliere nello stesso comune, la misura dell'imposta è ridotta del cinquanta per cento.

(*È approvato*).

ART. 19.

(*Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con veicoli in genere*).

Per la pubblicità eseguita su vetture tranviarie, battelli, barche e veicoli in genere adibiti ad uso pubblico e privato, sempre che trattisi di pubblicità visibile dalle pubbliche vie e piazze e che sia fatta all'esterno di detti mezzi, è applicata in ciascun comune la tariffa normale della pubblicità ordinaria di cui all'articolo 11, raddoppiata.

Quando la pubblicità di cui sopra sia anche luminosa od illuminata, la misura dell'imposta è aumentata del cinquanta per cento.

(*È approvato*).

ART. 20.

(*Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con aeromobili*).

Per la pubblicità eseguita mediante aerei, elicotteri e simili, con lancio di manifestini o di oggetti, ovvero a mezzo di scritte o disegni con luce, fumogeni, su tele ed altrimenti, la tariffa della imposta unica giornaliera non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I . . .	L.	20.000
» »	II . . .	»	15.000
» »	III . . .	»	10.000
» »	IV . . .	»	5.000
» »	V . . .	»	4.000
» »	VI . . .	»	3.000
» »	VII . . .	»	2.000

La suddetta tariffa è applicata ad ogni ditta che effettua la pubblicità ed in ogni comune, ove viene eseguita la pubblicità stessa.

(*È approvato*).

ART. 21.

(*Categorie delle vie e piazze pubbliche destinate alla pubblicità affine - Tariffa speciale*).

I comuni delle prime quattro classi possono, agli effetti dell'applicazione delle tariffe normali dell'imposta sulla pubblicità affine, previste negli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18, suddividere le vie e le piazze pubbliche in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed alla importanza delle varie località:

una categoria normale, cui sarà applicata la tariffa normale;

una categoria speciale, cui sarà applicata una tariffa non superiore al triplo di quella normale.

I comuni delle prime tre classi non possono classificare in categoria speciale più del venti per cento dello sviluppo lineare delle vie e piazze pubbliche; i comuni della quarta classe, non più del dieci per cento.

I regolamenti comunali devono specificare le vie e piazze pubbliche considerate di categoria speciale.

Per le altre classi di comuni la categoria è unica con tariffa normale.

(*È approvato*).

CAPO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 22.

(*Variazioni ed aggiunte alle pubbliche affissioni ed alla pubblicità affine già effettuate*).

Ogni successiva variazione od aggiunta alle pubbliche affissioni è considerata, ai fini del pagamento dei diritti, come nuova affissione.

La disposizione si applica anche alla pubblicità affine, quando la variazione od aggiunta alteri la superficie esposta o riguardi oggetti diversi da quelli originariamente indicati.

(*È approvato*).

ART. 23.

(*Diritto fisso di commissione*).

I comuni possono percepire, sia per le pubbliche affissioni sia per la pubblicità affine, un diritto fisso per ogni singola commissione, nella misura massima di lire 300, per i comuni delle prime due classi, di lire 200 per quelli delle successive due classi e di lire 100 per i rimanenti.

(*È approvato*).

ART. 24.

(*Abbonamenti*).

I comuni possono, per il servizio delle pubbliche affissioni e per la pubblicità affine di cui agli articoli precedenti, convenire con i committenti speciali forme di abbonamento, previa deliberazione della Giunta municipale.

(*È approvato*).

ART. 25.

(*Rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente e sequestro del relativo materiale*).

Qualsiasi forma di affissione o di pubblicità affine eseguita in contravvenzione alle disposizioni contenute nella presente legge è vietata.

Salvo quanto disposto nell'articolo 1 e nell'articolo 113, comma quinto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i comuni provvedono, a mezzo dei propri agenti, a far rimuovere, previa contestazione delle relative contravvenzioni, le affissioni e la pubblicità affine abusive. In tal caso i contravventori sono tenuti anche al rimborso, in favore del comune, delle spese sostenute per la rimozione.

Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere sequestrato, con ordinanza del sindaco, a garanzia delle spese di rimozione, nonché del pagamento dell'ammenda e di ogni altro diritto o tributo eventualmente dovuti. Gli interessati possono, tuttavia, richiedere la restituzione del materiale anzidetto previo versamento di una congrua cauzione.

(*È approvato*).

ART. 26.

(*Sanzioni*).

Le contravvenzioni alle norme della presente legge sono punite, salvo che il fatto costituisca un diverso reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila, oltre il pagamento dei diritti dovuti.

Le contravvenzioni alle norme regolamentari emanate dai comuni in esecuzione della presente legge sono punite con l'ammenda da lire cinquemila a lire cinquantamila.

Resta ferma l'applicazione di ogni altra disposizione contenuta nella legge comunale e provinciale in materia di contravvenzioni.

(*È approvato*).

ART. 27.

(*Adozione delle tariffe comunali e relativi controlli*).

Le tariffe dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine sono stabilite con apposita deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, non oltre il 1° agosto di ciascun anno, ai fini della applicazione nell'anno successivo.

Qualora tali deliberazioni non vengano adottate nel termine anzidetto, s'intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Il prefetto trasmette copia delle tariffe approvate al Ministero delle finanze che, ai sensi dell'articolo 273 del testo unico sulla finanza locale può, d'intesa con il Ministero dell'interno, annullare le tariffe anzidette, in tutto o in parte, udito il Consiglio di Stato, in quanto siano contrarie a disposizioni di legge o di regolamenti generali.

(*È approvato*).

ART. 28.

(*Esenzioni e riduzioni di pagamento*).

Sono esenti dal pagamento dei diritti di affissione:

a) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;

b) i manifesti delle amministrazioni dello Stato e delle regioni, province e comuni in materia di tributi;

c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche e amministrative;

e) ogni altro manifesto od atto delle Autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria per disposizione di legge;

f) i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici gratuiti regolarmente autorizzati;

g) i manifesti, le tabelle e gli avvisi esposti all'esterno delle stazioni ferroviarie sia statali, sia concesse all'industria privata e delle imprese di trasporti marittimi, lacuali ed aerei, che riguardano il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci;

h) i manifesti, gli avvisi ed ogni pubblicazione eseguita a cura delle autorità religiose agli ingressi, sulle porte ed all'esterno degli edifici destinati al culto che riguardino il governo spirituale dei fedeli.

Per tutti gli altri manifesti, delle autorità di cui al precedente comma, che non rientrano nelle categorie suindicate, va applicata una riduzione non superiore al 50 per cento delle relative tariffe.

Per i manifesti relativi a conferenze, riunioni affissi all'ingresso dei locali o dei recinti in cui le manifestazioni hanno luogo, è applicata per ciascun foglio ed a giorno la relativa tariffa ridotta in misura non superiore del 30 per cento.

Per la pubblicità delle associazioni a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche, nonché per quella eseguita per gli spettacoli a totale beneficenza, festeggiamenti patriottici e scopi analoghi, i comuni dovranno concedere una riduzione non superiore del 30 per cento sulle misure delle relative tariffe.

Per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose italiane la riduzione delle relative tariffe dovrà essere non superiore del 30 per cento.

Nulla è innovato alle disposizioni, di cui all'articolo 7 alla legge 4 aprile 1956, n. 212, relative alla pubblicità dei partiti politici italiani in periodo di elezioni.

(*È approvato*).

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 29.

(*Disposizioni finali*).

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417; resta in vigore nelle parti che non siano incompatibili o in contrasto con le norme previste dalla presente legge.

Le disposizioni contenute negli articoli 25 e 26 si applicano altresì per le contravvenzioni alle norme del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417.

(*È approvato*).

ART. 30.

(*Disposizioni transitorie*).

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvederanno a rivedere i propri regolamenti speciali concernenti il servizio delle pubbliche affissioni e la pubblicità affine ed a deliberare le nuove tariffe in conformità alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Ferma restando la prescrizione stabilita dall'articolo 48, 2° comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per le affissioni e la pubblicità affine effettuate prima o dopo il 3 luglio 1959 e per le quali non sia stato pagato ai comuni alcun diritto od imposta, come previsto dalle norme generali e locali precedentemente vigenti i comuni stessi avranno diritto di chiedere gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 2 luglio 1959.

Per i pagamenti di cui al comma precedente è concessa una rateizzazione fino a diciotto rate bimestrali. Qualora i pagamenti siano effettuati in una unica soluzione ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una riduzione del 20 per cento.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Parri ed altri: Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (2800).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Parri, Zanotti Bianco, Terracini, Cianca, Tessitori: « Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (2800).

L'onorevole Toros ha facoltà di svolgere la relazione.

TOROS, *Relatore per la II Commissione.* Il Relatore è d'accordo su questa proposta di legge e mi auguro che le Commissioni vogliano approvarla, in quanto si tratta di una proposta presentata nel 1959 al Senato, per perfezionare una precedente legge del 10 marzo 1955 ed una successiva dell'8 novembre 1956.

Questa proposta di legge riguarda le provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti. Devo far rilevare alle Commissioni che la proposta di legge è stata presentata ad iniziativa di diversi gruppi politici del Senato; ed è stata presentata a causa degli inconvenienti, più che altro di carattere finanziario, determinati dalle precedenti due leggi del 1955 e del 1956.

Si pensi che su oltre sei mila domande per la concessione dell'assegno vitalizio, soltanto 900 hanno potuto essere accolte, e ciò per l'obbligo imposto alla apposita commissione di attenersi rigorosamente alle norme di cui alle precedenti due leggi.

A ciò si aggiunga che i fondi previsti dalle leggi n. 96 del 10 marzo 1955 e n. 1317 dell'8 novembre 1956 non sono stati esauriti appunto perché queste due leggi presentavano caratteri di estrema rigidità.

Raccomando, quindi, alle Commissioni l'approvazione di questa legge, tenuto anche conto che essa è stata già approvata, in sede legislativa, dalla I Commissione permanente del Senato, e del parere favorevole espresso dal Governo in quella seduta.

PRESIDENTE. Do la parola al Relatore per la VI Commissione onorevole Napolitano Francesco.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore per la VI Commissione.* Sono perfettamente d'accordo con quanto detto dall'onorevole Toros. Tutto sommato, il principio informatore della legge è quello di adeguare il trattamento da concedere a quello delle pensioni di guerra, senza nulla innovare, quindi, sotto questo aspetto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* A nome del Governo dichiaro di essere favorevole alla proposta di legge e ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo, ora, all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La prima parte del secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituita con la seguente:

« Tale assegno sarà attribuito qualora causa della perdita della capacità lavorativa siano stati: ».

(*È approvato*).

ART. 2.

È soppresso l'articolo 3 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito con il seguente:

« Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi trascorsi in carcere, o al confino di polizia, o all'estero, nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nella assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione della assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge. I contributi relativi sono a carico dello Stato ».

(*È approvato*).

ART. 4.

All'articolo 7 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il seguente comma:

« I titolari di assegno vitalizio di benemerenza concesso a norma della presente legge possono chiedere revisione della categoria loro assegnata in caso di aggravamento della infermità, ai sensi dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648 ».

(*È approvato*).

ART. 5.

Alla legge 10 marzo 1955, n. 96, dopo l'articolo 8, è inserito il seguente articolo 8-*bis*:

« Contro le deliberazioni della Commissione indicata nel precedente articolo sulle domande per la concessione degli assegni di cui agli articoli 1 e 2, è ammesso ricorso alla Corte dei conti ».

(*È approvato*).

ART. 6.

Alla legge 10 marzo 1955, n. 96, dopo l'articolo 8, è inserito il seguente articolo 8-*ter*:

« Ai cittadini italiani titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'articolo 1 e che siano incollocati o incollocabili ai sensi dell'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra, è riconosciuto il diritto al conseguimento, da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, della attestazione prevista dal citato articolo 44 e dalla quale risulti che gli invalidi sono iscritti nelle liste dei disoccupati e sono effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.

Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemerenza è assicurato il diritto di godimento dell'assistenza medica e farmaceutica al pari dei mutilati e invalidi di guerra »,

(*È approvato*).

ART. 7.

Sono riaperti i termini per ottenere i beneficî previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, e 8 novembre 1956, n. 1317, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 8.

All'onere per l'attuazione della presente legge si farà fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle norme concernenti modifiche alla legge 14 agosto 1960, n. 826, relativa alle tasse speciali dei contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella *A* allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079.

(*È approvato*).

La proposta sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge approvati nella seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine » (2344):

Presenti e votanti 51
Maggioranza 26
Voti favorevoli . . . 51
Voti contrari 0

(*Le Commissioni approvano*).

La proposta di legge Almirante ed altri: « Modifica delle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1947, n. 1417, concernente la potestà tributaria dei comuni in materia di pubbliche affissioni e pubblicità affine » (2488), rimane, pertanto, assorbita.

e della proposta di legge:

Senatori PARRI ed altri: « Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2800):

Presenti e votanti 51
Maggioranza 26
Voti favorevoli . . . 51
Voti contrari 0

(*Le Commissioni approvano*).

Hanno preso parte alla votazione per la II Commissione:

Bisantis, Borin, Carrassi, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Greppi, Guidi, Lajolo, Liberatore, Mattarelli Gino, Pintus, Pucci Ernesto, Riccio, Sannicolò, Sciolis, Toros, Veronesi, Vestri, Villa Giovanni.

Hanno preso parte alla votazione per la VI Commissione:

Albertini, Angelino Paolo, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Cengarle, Curti Aurelio, Giglia, Grilli Giovanni, Landi, Marzotto, Mitterdorfer, Monasterio, Napolitano Francesco, Negrari, Nicoletto, Patrini, Radi, Raffaelli, Raucci, Restivo, Salizzoni, Scarlato, Schiratti, Tantalo, Terragni, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Zugno.

La seduta termina alle 12,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI